



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO PANTELLERIA

ORDINANZA NR. ____/2021 (vedasi registro informatico)

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PORTISTICHE, SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA

Il sottoscritto Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Pantelleria,

- VISTO** il D.M. 26 gennaio 1960 riguardante la "Disciplina dello sci nautico", come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
- VISTI** gli artt.128 bis, 128 ter, 129, 130 e 131 del Decreto del Presidente della Repubblica 02 ottobre 1968, nr.1639, concernenti la pesca subacquea non professionale;
- VISTO** il Dispaccio nr.20196/S in data 15 maggio 1984 del Ministero della Marina Mercantile - Direzione Generale del Naviglio, relativo alla sicurezza della navigazione delle tavole a vela "windsurf";
- VISTA** la Circolare nr.5174645 in data 19 luglio 1989 della D.G. del Demanio Marittimo e Porti, avente per oggetto "Utilizzazione di aree demaniali marittime e specchi acquei - paracadutismo ascensionale in mare";
- VISTO** il Dispaccio del Ministero della Marina Mercantile - D.G. Naviglio nr.260142 del 20 febbraio 1993, relativo alla "Applicazione del D.M. 26 gennaio 1960, modificato con D.M. 15 luglio 1974, concernente la disciplina dello sci nautico";
- VISTI** i Dispacci n.261598 e 260258, rispettivamente in data 2 agosto 1994 e in data 20 febbraio 1995, del Ministero dei Trasporti e della Navigazione, relativi all'utilizzo delle unità da diporto denominate acquascooter e/o moto d'acqua;
- VISTO** il Dispaccio nr.260520 in data 19 marzo 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio - Divisione VI Nau/Dip, relativo al "Traino sci nautico per conto terzi";
- VISTA** la Circolare nr.262584 in data 14 aprile 1997 del Ministero dei Trasporti e della Navigazione - Direzione Generale del Naviglio - avente per oggetto chiarimenti interpretativi relativi agli artt. 6, 10, 11, 15, 17 del D.L. 21 ottobre 1996, nr.535 convertito in Legge nr.647 del 23 dicembre 1996;
- VISTO** il D.M. 5 ottobre 1999, nr.478 "Regolamento recante norme di sicurezza per la navigazione da diporto";

- VISTA** la Legge nr.172 del 8 luglio 2003, recante "Disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico";
- VISTO** il Decreto Legislativo nr.171 del 18 luglio 2005, e ss. mm. ed ii. "Codice della nautica da diporto ed attuazione della direttiva nr.2003/44/CE, a norma dell'articolo 6 della Legge nr.172 del 8 luglio 2003 ed in particolare l'articolo 27 comma 6 relativo all'utilizzazione dei natanti da diporto ai fini di locazione e noleggio per finalità ricreative o per usi turistici;
- VISTA** la Circolare in data 28 luglio 2005 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, relativa ai propulsori acquatici – acquascooter subacquei;
- VISTO** il D.M. nr.95 del 29 luglio 2005, "Regolamento di sicurezza recante norme tecniche per le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalità turistiche";
- VISTE** le Circolari protocollo nr.82/010390 in data 16 febbraio 2006 e nr.82/033487 in data 26 marzo 2003 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto - "Attività subacquea ludico-sportiva";
- VISTO** il D.M. nr.146 del 29 luglio 2008, recante "Regolamento di attuazione dell'articolo 66 del Decreto Legislativo nr.171 del 18 luglio 2005, recante il Codice della nautica da diporto";
- VISTO** il Dispaccio nr.0009203 in data 3 febbraio 2009 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto, riportante chiarimenti in merito all'applicazione del Titolo 111, Capo III del Decreto Ministeriale nr.146 del 29 luglio 2008, recante norme di sicurezza per le unità da diporto impiegate come unità appoggio per immersioni subacquee a scopo sportive o ricreativo;
- VISTA** la Circolare nr.15868 in data 26 settembre 2011 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti relativa al traino di galleggianti e piccoli gommoni (*banana boat*);
- VISTO** il Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4, concernente le misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'articolo 28 della Legge 4 giugno 2010 nr.96, ed in particolare l'articolo 6 – pesca non professionale;
- VISTO** il Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012, con il quale sono state emanate "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.0028629 del 27 marzo 2012 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto – Reparto II, recante Direttive sulle modalità di applicazione del Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012 "misure generali per limitare o vietare il transito delle navi mercantili finalizzate alla protezione di aree sensibili nel mare territoriale";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in data 26 febbraio 2013 recante la "Definizione delle modalità di comunicazioni telematiche necessarie per lo svolgimento dell'attività di noleggio occasionale di unità da diporto";
- VISTO** il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e delle Mobilità Sostenibili del 1° settembre 2021 recante i "Requisiti, formalità ed obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione

o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne”;

- VISTA** la Circolare nr.0051241 in data 31 maggio 2014 del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto con argomento "*Jet-Lev Flayer, Flyboard, e dispositivi a questi assimilabili*";
- VISTO** il Dispaccio nr.13147 in data 15 luglio 2015, con il quale il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Direzione Generale per la Vigilanza sulle Autorità Portuali, le infrastrutture Portuali e il trasporto marittimo - Divisione VII, ha fornito chiarimenti in merito all'applicazione delle disposizioni del Decreto interministeriale nr.79 del 2 marzo 2012 alle unità da diporto denominate "*superyachts*";
- VISTA** la propria Ordinanza nr.17/2016 in tema di "Obbligo di comunicazione del numero di passeggeri trasportati per la salvaguardia della vita umana in mare" in data 3 novembre 2016;
- VISTO** il Dispaccio protocollo nr.104759 in data 5 agosto 2019 del Comando generale del Corpo delle Capitanerie di porto avente ad oggetto "*Attività di noleggio, noleggio occasionale e locazione unità da diporto. Attività di trasporto passeggeri. Elementi distintivi. Attività di controllo e sanzionatoria*";
- VISTI** gli artt. 17, 18, 30, 68, 81, 1161, 1174, 1218 e 1231 del Codice della Navigazione e gli artt. 27, 28, 59 e 524 del relativo Regolamento di esecuzione (Parte marittima);
- VISTO** il Decreto del Capo del Compartimento Marittimo di Trapani nr.40/99 del 16 aprile 1999 (Procedura per l'iscrizione nel Registro di cui all'articolo 68 – comma 2° – del Codice della Navigazione);
- VISTA** la propria Ordinanza nr.7/2004 emanata in data 30 aprile 2004 concernente la disciplina delle attività subacquee nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.2/2019 emanata in data 21 febbraio 2019, concernente l'utilizzo commerciali di natanti da diporto ai fini di noleggio, locazione nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.2/2021 emanata in data 27 febbraio 2021 – Regolamento Operazioni Subacquee;
- VISTA** la propria Ordinanza nr.6/2021 emanata in data 19 marzo 2021 "Regolamento del Porto e della Rada di Pantelleria e dell'Approdo di Scauri";
- VISTE** le vigenti Ordinanze emesse da questo Comando e dal Comune di Pantelleria relativamente al "Rischio di dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria" nonché il vigente Piano Stralcio di Bacino per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino Idrografico dell'Isola di Pantelleria;
- VISTA** Legge Regionale nr. 8 del 3 maggio 2004 - Disciplina delle attività di guida turistica, guida ambientale escursionistica, accompagnatore turistico e guida subacquea;

ORDINA

Articolo unico

A partire dalla data di sottoscrizione del presente atto, è approvato e reso esecutivo l'annesso "Regolamento di disciplina delle attività diportistiche, sportive e turistico-ricreative espletate nell'ambito del Circondario marittimo di Pantelleria" che costituisce parte integrante del presente atto.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e fare osservare la presente Ordinanza, che abroga le Ordinanze nr.7/2004 emanata in data 30 aprile 2004, nr.17/2016 emanata in data 3 novembre 2016 e nr.2/2019 emanata in data 25 febbraio 2019, richiamate nelle premesse, nonché ogni altra disposizione in contrasto in tutto o in parte.

Per gli ulteriori aspetti legati all'esercizio delle attività diportistiche durante la stagione balneare si fa espresso rinvio all' Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente emanata da questo Comando.

La presente Ordinanza dovrà essere esposta al pubblico dagli esercenti l'attività di noleggio/locazione di unità navali, dalle strutture balneari, dai gestori dei servizi di salvamento presso le spiagge libere, dai concessionari di pontili per l'ormeggio di unità da diporto, dalle Società che svolgono attività *diving*, nonché in tutte quelle aree ricadenti nel Circondario Marittimo di Pantelleria ove si svolgono attività marittime (colonie marine, depositi di unità da diporto, campeggi, cantieri navali, etc.).

I contravventori alla presente Ordinanza, oltre ad essere responsabili civilmente dei danni eventualmente causati a persone o cose, saranno puniti, qualora già fatto non costituisca diverso reato o illecito amministrativo, a seconda dei casi ai sensi degli artt.1164, 1174, 1218 e 1231 del Codice della navigazione, del Decreto Legislativo 9 gennaio 2012, nr.4 ovvero, per il caso di violazioni commesse con unità da diporto, ai sensi degli artt. 53 e 55 del Decreto Legislativo nr.171/2005, nonché ai sensi di ogni altra pertinente disposizione normativa di settore.

IL COMANDANTE

T.V. (CP) Antonio TERRONE

Firmato Digitalmente da/Signed by:

ANTONIO TERRONE

In Data/On Date:

lunedì 29 marzo 2021 16:04:29



Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili

**UFFICIO CIRCONDARIALE MARITTIMO
PANTELLERIA**

**REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PORTISTICHE, SPORTIVE E
TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO
MARITTIMO DI PANTELLERIA**



Edizione 2021

Sommario

REGOLAMENTO DI DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI PORTISTICHE, SPORTIVE E TURISTICO-RICREATIVE ESPLETATE NELL'AMBITO DEL CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA.....	10
CAPO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE	10
Articolo 1 - Ambito di applicazione, definizioni e rinvii di Legge	10
CAPO II - NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO	13
Articolo 2 - Norme di sicurezza e divieti.....	13
Articolo 3 - Limiti e divieti di navigazione	15
Articolo 4 - Dotazioni di sicurezza e norme di buona perizia	15
CAPO III - REQUISITI, FORMALITÀ ED OBBLIGHI DA OTTEMPERARE PER L'UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO OVVERO DELLE MOTO D'ACQUA AI FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE, NONCHÉ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO	16
Articolo 5 - Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio.	16
Articolo 6 - Obblighi e divieti di carattere generali.....	17
Articolo 7 - Locazione di natanti.....	19
Articolo 8 - Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale	20
Articolo 9 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione.....	20
Articolo 10 - Noleggio di natanti.....	21
Articolo 11 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio	21
Articolo 12 - Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee.....	22
Articolo 13 - Attività di appoggio alle immersioni subacquee	23
CAPO IV - SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA	24
Articolo 14 - Definizioni	24
Articolo 15 - Prescrizioni e divieti.....	24
CAPO V - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF)	24
Articolo 16 - Impiego tecnico delle tavole con aquilone	24
Articolo 17 - Limiti e divieti di navigazione	25
Articolo 18 - Corridoio di lancio per kitesurf	25
Articolo 19 - Norme di comportamento	25
CAPO VI - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF, BODYBOARD).....	26
Articolo 20 - Limiti di età	26

Articolo 21 - Limiti e divieti di navigazione	26
Articolo 22 - Partenza ed atterraggio	26
Articolo 23 - Sosta e deposito.....	26
CAPO VII - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO.....	27
Articolo 24 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	27
CAPO VIII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI.....	28
Articolo 25 - Limiti e divieti di navigazione	28
Articolo 26 - Limiti di velocità	28
Articolo 27 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza	29
Articolo 28 - Partenza, atterraggio e conduzione	29
Articolo 29 - Sosta e deposito.....	29
CAPO IX - PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI	30
Articolo 30 - Definizione e norme di comportamento	30
CAPO X - DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI).....	30
Articolo 31 - Limiti e divieti di navigazione	30
Articolo 32 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	30
CAPO XI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL	31
Articolo 33 - Definizione.....	31
Articolo 34 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	32
CAPO XII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI STAND UP PADDLE E MEZZI SIMILARI	32
Articolo 35 - Condizioni per la navigazione e l'esercizio	32
Articolo 36 - Partenza e atterraggio	33
CAPO XIII - DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE.....	33
Articolo 37 - Definizione.....	33
Articolo 38 - Limiti e divieti di navigazione	33
Articolo 39 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento	33
CAPO XIV - DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI...	34
Articolo 40 - Jet-Lev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili	34
CAPO XV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI	35
Articolo 41 - Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi	35
Articolo 42 - Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore	36

Articolo 43 - Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti	37
Articolo 44 - Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti	38
Articolo 45 - Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni	38
CAPO XVI – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SNORKELING	39
Articolo 46 - Campo di applicazione	39
Articolo 47 - Zone vietate	39
Articolo 48 - Norme generali di comportamento	40
Articolo 49 - Obbligo di segnalamento	40
Articolo 50 - Norme di comportamento per i praticanti l'attività di snorkeling	41
Articolo 51 - Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico utilizzato per effettuare l'attività di snorkeling	41
Articolo 52 - Attività di snorkeling guidato condotta dai centri di immersione (c.d. seawatching) - Norme per i centri di immersione	41
Articolo 53 - Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti	42
Articolo 54 - Obbligo di comunicazione all'Autorità Marittima	43
Articolo 55 - Unità da diporto utilizzata dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato	43
Articolo 56 - Attività di snorkeling guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico	44
Articolo 57 - Svolgimento improprio dell'attività di snorkeling guidato	44
CAPO XVII - DISCIPLINA DELLE UNITÀ CLASSIFICATE COME PASSENGER SHIP	45
Articolo 58 - Obblighi	45
CAPO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E SANZIONI	45
Articolo 59 - Disposizioni finali e sanzioni	45
Elenco degli allegati	46

CAPO I - DEFINIZIONI ED AMBITO DI APPLICAZIONE

Articolo 1 - Ambito di applicazione, definizioni e rinvii di Legge

1. Il presente Regolamento stabilisce, nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria, i requisiti, le formalità e gli obblighi da ottemperare per l'utilizzazione dei natanti da diporto ovvero delle moto d'acqua ai fini di locazione o di noleggio per finalità ricreative o per usi turistici di carattere locale, nonché di appoggio alle immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo nelle acque marittime e interne.
2. Il presente Regolamento si applica nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria e le disposizioni in esso contenute disciplinano inoltre le attività diportistiche e turistico-ricreative, a qualsiasi titolo espletate, quali:
 - la navigazione e le modalità d'utilizzo dei natanti da diporto denominati *jole, pattini, canoe, sandolini, mosconi, pedalò, SUP (stand up paddle), tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf)* e similari, delle tavole sospinte dal moto ondoso (*surf*) e similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, degli *acquascooter* o moto d'acqua e mezzi similari, dei *flyboard, jet-level flyer*, nonché dei piccoli galleggianti gonfiabili trainabili, tipo *banana boat, waterball* e similari;
 - lo sci nautico, l'attività di paracadutismo ascensionale in mare, il rimorchio di galleggianti, comunemente denominati *banana boat* e similari, effettuate per conto proprio e/o conto terzi, nonché le attività subacquee in genere, effettuate a scopo turistico – sportivo.
3. Per l'esercizio di qualsiasi attività, che preveda l'impiego di unità/mezzi (natanti) oggetto del presente Regolamento, si dovrà produrre una Comunicazione di inizio Attività (C.I.A.) presso l'Autorità Marittima di Pantelleria.
4. Qualora l'esercizio delle attività di cui al presente Regolamento venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni/nulla-osta all'uopo necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di eventuale ormeggio delle unità in prossimità dell'arenile.
5. Per tutto quanto non espressamente disciplinato dal presente Regolamento, si rinvia alle vigenti disposizioni normative in materia, nonché alle eventuali altre vigenti Ordinanze emanate da quest'Ufficio Circondariale Marittimo per disciplinare specifici aspetti di competenza.
6. Ai fini del presente regolamento, in conformità a quanto disposto dalla vigente normativa, si intende per:
 - a) Navigazione da diporto: quelle effettuate in acque marittime ed interne a scopi sportivi o ricreativi e senza fine di lucro (l'utilizzo commerciale prevede la stipula di contratti di locazione o noleggio ma non il trasporto di persone o merci a titolo oneroso);
 - b) Unità da diporto: ogni costruzione, di qualunque tipo e con qualunque mezzo di propulsione, destinata alla navigazione da diporto;
 - c) Natante da diporto: ogni unità a remi/motore ovvero con lunghezza dello scafo pari o inferiore a 10 metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/SIO8666, con esclusione delle moto d'acqua;

- d) Imbarcazione da diporto: imbarcazione da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a dieci metri e fino a ventiquattro metri, misurata secondo la norma armonizzata UNI/EN/SIO8666;
- e) Nave da diporto: si intende ogni unità con scafo di lunghezza superiore a ventiquattro metri, misurata secondo le norme armonizzate EN/ISO/DIS 8666 per la misurazione dei natanti e delle imbarcazioni da diporto;
- f) Moto d'acqua: ogni unità da diporto con lunghezza dello scafo inferiore a 4 metri, che utilizza un motore di propulsione con pompa a getto d'acqua come fonte primaria di propulsione è destinata ad essere azionata da una o più persone sedute, in piedi o inginocchiate sullo scafo, anziché al suo interno;
- g) Piccoli natanti: i natanti di cui all'articolo 27, comma 3, lettera c) del Codice della nautica da diporto, ceduti in locazione (impropriamente definita "noleggio") da strutture balneari per utilizzo locale da parte di bagnanti: Jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, SUP (stand up paddle) tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf) e similari, delle tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari, dei natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, canoe, kayak e mezzi similari.
- h) Uso commerciale di unità da diporto: l'utilizzo, ai fini commerciali, di unità da diporto che sono oggetto di contratti di locazione o noleggio, ovvero che sono utilizzate dai centri di immersione e di addestramento subacqueo, come unità di appoggio, per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
- i) Locazione: il contratto con il quale il locatore si obbliga verso corrispettivo a cedere il godimento di un natante da diporto ovvero di una moto d'acqua per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- j) Noleggio: il contratto con cui il noleggiante, in corrispettivo del nolo pattuito, si obbliga a mettere a disposizione di uno o più noleggiatori, rispettivamente, il natante da diporto o parte di esso, munito di equipaggio, per un periodo di tempo determinato, anche giornaliero o orario o di frazione di ora, da trascorrere a scopo ricreativo e turistico in zone marine o acque interne, alle condizioni stabilite dal contratto;
- k) Noleggio occasionale: l'attività di cui articolo 49 bis del Decreto Legislativo.18/07/2005, nr. 171, come integrato dalla Legge 24 marzo 2012 nr.27;
- l) Operatore commerciale: impresa costituita sotto forma di società o di ditta individuale, centro di immersione subacquea, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS), che esercita l'attività di cui al comma 1;
- m) Appoggio alle immersioni subacquee: attività professionale dei centri di immersione subacquea e attività di escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo dei circoli o associazioni o organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), svolte con l'impiego di natanti da diporto.
- n) Organizzazione didattica per le attività subacquee: per le attività subacquee, in campo turistico e ricreativo, si intende la federazione o l'impresa o l'associazione a diffusione nazionale o internazionale, italiana o straniera, che preveda, come oggetto sociale esclusivo o principale l'esercizio di attività di formazione e addestramento, dal livello di ingresso a quello di istruttore subacqueo. Tale organizzazione dovrà essere affiliata CMAS o RSTC, oppure aver ottenuto il certificato di conformità del proprio

sistema didattico alle norme EN 14153 e 14413, oppure ISO 24801 e 24802. Per ottenere il riconoscimento dei propri brevetti, l'organizzazione didattica dovrà inviare all'Assessorato Regionale Turismo, Sport e Spettacolo, documentazione attestante l'affiliazione a CMAS o RSTC, oppure copia del certificato di conformità alle norme EN o ISO, rilasciato da un ente di controllo autorizzato (vedasi D.A. nr. 46 del 10 agosto 2011 emanata dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana);

- o) Operatore di assistenza subacquea: operatore di un centro di immersione o di addestramento subacqueo, circolo o associazione o organizzazione non lucrativa di utilità sociale (ONLUS) che svolge attività di supporto o escursionismo subacqueo sportivo o ricreativo;
- p) Istruttore subacqueo: soggetto, in possesso di apposito brevetto in corso di validità rilasciato da Federazioni/Imprese/Associazioni nazionali o internazionali generalmente riconosciute, che insegna le tecniche di immersione subacquea prevalentemente a scopo turistico e ricreativo, ed in possesso di abilitazione per il primo soccorso subacqueo;
- q) Centri di immersione e di addestramento subacqueo: si intendono quegli organismi gestiti da soggetti iscritti alla locale Camera di Commercio Industria Artigianato, oppure costituiti sotto forma di Associazioni non a fini di lucro, che dispongono di risorse di tipo logistico, organizzativo e strumentale atte ad offrire servizi specializzati per il turismo subacqueo, quali immersioni subacquee e visite guidate subacquee, con standard operativi che garantiscano la massima sicurezza dei clienti e degli operatori nonché il rispetto dell'ambiente (vedasi D.A. nr. 46 del 10 agosto 2011 emanata dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana);
- r) Immersioni subacquee a scopo sportivo-ricreativo:
 - 1) Immersioni, con uso di apparecchi ausiliari di respirazione, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini;
 - 2) Immersioni in apnea, anche su bassi fondali, finalizzate all'esplorazione dei fondali marini e delle specie animali e vegetali ivi dimoranti;
 - 3) Snorkeling: Attività consistente nel nuotare in superficie utilizzando maschera subacquea e boccaglio, eseguendo, occasionalmente, brevi immersioni in apnea per l'osservazione dei fondali, della flora e della fauna marina;
 - Snorkeling individuale: Attività svolta da privati, individualmente o anche in gruppo, senza tuttavia l'assistenza di istruttori o guide;
 - Snorkeling guidato (in tale ipotesi c.d. seawatching): Attività professionali di snorkeling guidato svolte da guide o istruttori afferenti ai centri di immersione, anche con l'utilizzo di unità nautiche adibite allo scopo, finalizzate all'osservazione dell'ambiente marino in superficie;
- s) Guida subacquea: si intende il soggetto, in possesso del brevetto di livello equivalente al tre stelle CMAS o superiore, purché abilitante all'esercizio dell'attività di guida subacquea ed in corso di validità, rilasciato da un'Organizzazione didattica, che accompagna in itinerari subacquei di carattere turistico-ricreativo singoli o gruppi, rispettando limiti di profondità, standard e procedure della propria organizzazione didattica e di quelle che hanno certificato i vari subacquei, descrivendo prima dell'immersione, oltre i necessari parametri tecnici e le procedure di sicurezza, il percorso, le caratteristiche della biologia, della flora e della fauna marina e fornendo

significative informazioni sulle corrispondenti zone emerse. Sono escluse dall'ambito di disciplina del presente Capo le attività didattiche;

- a) Brevetto subacqueo a fini turistico – ricreativi: attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo, previo superamento del relativo corso teorico - pratico, ed emesso da un'organizzazione didattica per l'immersione subacquea a scopi turistici e ricreativi;
- b) Fornitore del servizio: Persona fisica o giuridica che, nella ragione sociale ovvero nello statuto, prevede l'offerta di servizi di snorkeling guidato (c.d. seawatching);
- c) Gruppo: Due o più persone che ricevono servizi da un fornitore, seguiti da istruttori subacquei e/o da guide subacquee;
- d) Mezzo nautico di appoggio: Ai sensi dell'articolo 2 del D.lgs. 18 luglio 2005, n. 171 unità da diporto impiegata da centri di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti di immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, corredata ed equipaggiata dei mezzi di salvataggio individuali e collettivi, delle dotazioni di sicurezza e delle altre dotazioni supplementari prescritte dalla legislazione vigente (D.M. 29 luglio 2008, n. 146, artt. 90 e 91);
- e) Persona in grado di fornire assistenza: Persona non necessariamente munita di brevetto subacqueo o di altro tipo di abilitazione, purché dotata di conoscenze sufficienti per fronteggiare un'emergenza di primo soccorso e consentire eventualmente il successivo ricovero del malato in centri specializzati nel trattamento delle patologie subacquee;
- f) Brevetto: Un attestato di addestramento rilasciato da un istruttore subacqueo sotto la propria responsabilità, previo superamento del relativo corso teorico pratico, ed emesso da una organizzazione didattica per le attività subacquee;
- g) Passeggero: qualsiasi persona trasportata che non sia stata arruolata per far parte dell'equipaggio. I bambini di età inferiore ad un anno non sono conteggiati nel numero dei passeggeri. Salvo espressa deroga di Legge, le unità da diporto non possono trasportare passeggeri a titolo oneroso, e l'autorizzazione per un uso commerciale ai fini di locazione o noleggio non comprende anche il trasporto a titolo oneroso di persone diverse dal noleggiatore e dai suoi eventuali ospiti.

CAPO II - NORME GENERALI DI SICUREZZA PER LE UNITÀ DA DIPORTO

Articolo 2 - Norme di sicurezza e divieti

1. Durante la stagione balneare, come individuata con provvedimento della Regione Siciliana, la navigazione nell'ambito del Circondario Marittimo di Pantelleria sarà soggetta ai limiti previsti dalla presente Ordinanza;
in particolare:
 - a) nella fascia di mare compresa tra il limite delle acque riservate ai bagnanti ed i 500 metri dall'arenile, la navigazione di qualsiasi unità dovrà svolgersi a velocità non superiore a 10 nodi e, comunque, con gli scafi in dislocamento;
 - b) negli specchi acquei riservati alla balneazione, l'atterraggio e la partenza dalla spiaggia delle unità da diporto a motore, a vela, a vela con motore ausiliario, delle tavole a vela e delle moto d'acqua, nonché delle unità da traino di

galleggianti e di piccoli gommoni (es. banana boat) dovranno avvenire obbligatoriamente ed esclusivamente all'interno di appositi corridoi di lancio;

2. Le unità da diporto in entrata ed in uscita dal porto devono mantenere la destra rispetto alla mezzeria dell'imboccatura, navigando alla minima velocità di manovra e tenere presente che la precedenza spetta comunque alle unità in uscita.
3. Durante la navigazione nei corridoi di lancio i natanti devono tenere, sia in fase di atterraggio che di partenza, rispetto al natante che precede, una distanza di sicurezza tale che sia garantito in ogni caso l'arresto tempestivo e siano evitate collisioni con i natanti che precedono.
4. Durante la stagione estiva, come disciplinato da specifica Ordinanza relativa alla regolamentazione degli approdi e delle cale emessa da questa Autorità Marittima, il corridoio di lancio e il relativo scalo di alaggio attigui alle vasche termali di Cala Gadir, sono interdetti alla navigazione, sosta e ormeggio di qualunque tipo di unità.
5. I trasferimenti di unità a vela verso la zona di allenamento/di gara, ovvero fuori dai porti del Circondario, devono avvenire in convoglio, a vela abbassata ed a rimorchio di una unità a motore.
6. Le unità da diporto ormeggiate nel porto e negli approdi del Circondario Marittimo di Pantelleria devono essere permanentemente custodite da persone/membri dell'equipaggio individuati dal proprietario e/o conduttore dell'unità o da dipendenti dei gestori delle aree in concessione, le quali devono attenersi all'insieme di norme contenute all'interno del "Regolamento del porto e della rada di Pantelleria e dell'approdo di Scauri" e alle altre norme e disposizioni emanate da questa Autorità Marittima ed essere in grado di fronteggiare qualsiasi emergenza.
7. Tutte le unità adibite, a qualsiasi titolo, al trasporto di persone (locazione, noleggio, noleggio occasionale, traffico passeggeri, uso conto proprio, unità utilizzate dai centri di immersione e addestramento subacqueo, snorkeling guidato, pescaturismo, ecc.) che svolgono nell'ambito territoriale ricadente sotto la giurisdizione di questo Circondario Marittimo attività sportive-ricreative/commerciali con trasporto di passeggeri, al momento dell'uscita dal Porto e dagli approdi di Pantelleria e al rientro, dovranno contattare l'Ufficio Circondariale di Pantelleria a mezzo radio VHF (CH16) o tramite telefono al n.0923/911027 – 0923/913651, per comunicare:
 - a) il numero totale delle persone a bordo, indicando precisamente il numero dei passeggeri ed il numero dei membri dell'equipaggio;
 - b) il nome e/o numero di iscrizione unità;
 - c) l'itinerario previsto (ad esempio: giro dell'isola procedendo da est-verso ovest; visita dei siti archeologici subacquei, etc.).
8. Inoltre è fatto divieto a tutte le unità da diporto di:
 - a) ormeggiare ai segnalamenti marittimi (gavitelli, boe luminose, mede, ecc.) o, comunque, presso boe e gavitelli per i quali non sia stata rilasciata regolare autorizzazione/concessione;
 - b) effettuare evoluzioni inutili e/o intralciare il libero e sicuro transito delle unità in entrata/uscita dal porto o dalle foci dei fiumi evitando, al contempo,

- spostamenti d'acqua e/o onde pericolose per le eventuali unità all'ormeggio o in transito;
- c) ormeggiare presso le banchine prospicienti gli impianti fissi di erogazione di combustibile ubicati in tutta l'area portuale, se non per il tempo necessario allo svolgimento delle operazioni di rifornimento;
 - d) ostruire l'accesso agli scivoli pubblici, impedendo l'alaggio ed il varo delle unità
 - e) sostare ed ormeggiare alla fonda nel raggio di 500 (cinquecento) metri dall'imboccatura del porto di Pantelleria e 200 mt. dall'imboccatura dell'approdo di Scauri;
 - f) avvicinarsi e mantenersi a meno di 300 metri dalle navi militari, nazionali ed estere alla fonda;
 - g) avvicinarsi a meno di 100 metri dai segnali che indicano la presenza di subacquei;
 - h) avvicinarsi a meno di 500 metri dalle piattaforme.

Articolo 3 - Limiti e divieti di navigazione

1. Ai seguenti natanti, jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, tavole a vela (windsurf), tavole con aquilone (kitesurf), SUP e similari, tavole sospinte dal moto ondoso (surf) e similari, natanti a vela con superficie velica non superiore a 4 metri quadrati, nonché acquascooter, moto d'acqua e/o mezzi similari, salvo che non sia diversamente previsto/regolamentato dagli altri capi del presente Regolamento o da altri provvedimenti normativi, è vietato navigare:
 - a) all'interno dei porti del Circondario Marittimo di Pantelleria, e ad una distanza inferiore a 500 metri dalle imboccature e lungo le rotte di accesso ai medesimi se non per raggiungere/lasciare il posto di ormeggio e/o gli impianti di distribuzione carburante;
 - b) negli specchi acquei interdetti alla navigazione;
 - c) dal tramonto all'alba ed in condizioni meteo marine e di visibilità sfavorevoli;
 - d) a distanze superiori ad un 1 miglio dalla costa per le moto d'acqua e 1.000 (mille) metri dalla costa per le restanti tipologie di unità;
 - e) nelle zone destinate all'ancoraggio delle navi;
 - f) a meno di 100 metri dai galleggianti o unità che segnalano la presenza di subacquei in immersione;
 - g) a meno di 100 mt. dalla foce dei fiumi;
 - h) ad una distanza inferiore a 200 metri dagli impianti fissi da pesca, dalle reti da posta e dagli impianti di acquacoltura.
2. Inoltre, ad eccezione dei cosiddetti "piccoli natanti" denominati jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò e SUP, le restanti unità di cui al primo comma non potranno navigare durante la stagione balneare nella fascia dei 100 metri dalla costa riservata alla balneazione.

Articolo 4 - Dotazioni di sicurezza e norme di buona perizia

1. A prescindere dalle dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di attuazione al Codice della Nautica da Diporto (allegato V al D.M. 29 luglio 2008, nr.146 e ss. mm. ed ii.), è responsabilità del comandante/conducente dell'unità di dotarsi di ulteriori mezzi e/o attrezzature di sicurezza in relazione alle condizioni meteo-marine in atto o previste durante la navigazione che si intende intraprendere (articolo 48 D.M. 146/2008).

2. Con il numero massimo di persone a bordo, determinato secondo le disposizioni di Legge, il natante non dovrà, comunque, subire uno sbandamento eccessivo anche con tutte le persone sedute sulla stessa fiancata mantenendo un bordo libero di almeno 15 centimetri.
3. Il conduttore dell'unità è tenuto ad effettuare i controlli sull'unità da diporto, sull'apparato motore e sull'impianto elettrico prima della partenza, ponendo massima cautela e perizia marinaresca; inoltre, ha l'obbligo di mantenere a bordo il quantitativo di carburante sufficiente ad effettuare in sicurezza la navigazione pianificata.
4. In ogni caso, sulle tavole a vela (windsurf) non potrà salire più di una persona.

CAPO III - REQUISITI, FORMALITÀ ED OBBLIGHI DA OTTEMPERARE PER L'UTILIZZAZIONE DEI NATANTI DA DIPORTO OVVERO DELLE MOTO D'ACQUA AI FINI DI LOCAZIONE O DI NOLEGGIO PER FINALITÀ RICREATIVE O PER USI TURISTICI DI CARATTERE LOCALE, NONCHÉ DI APPOGGIO ALLE IMMERSIONI SUBACQUEE A SCOPO SPORTIVO O RICREATIVO

Articolo 5 - Comunicazione di inizio attività di locazione e noleggio.

1. Ferme restando le disposizioni speciali in vigore nelle Aree Marine Protette o simili, gli operatori commerciali, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono effettuare attività di locazione o noleggio di natanti da diporto o di moto d'acqua nel Circondario Marittimo di Pantelleria, presentano alla medesima Autorità marittima, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, su modulo conforme all'allegato 1.
2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura in cui sia indicato in oggetto l'attività di locazione o noleggio di unità da diporto e/o di moto d'acqua;
 - b) elenco delle unità da impiegare a fini di cui al presente Capo, distinte per numero progressivo;
 - c) copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore delle unità da locare o da noleggiare;
 - d) copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE delle unità da locare o da noleggiare;
 - e) copia del certificato di idoneità al noleggio delle unità da noleggiare;
 - f) copia delle polizze assicurative relative alle unità da locare o da noleggiare.
3. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2. Laddove possibile, la C.I.A. può essere trasmessa telematicamente, mediante posta elettronica certificata (PEC). In tal caso, la segnalazione si considera presentata al momento della ricezione da parte dell'amministrazione. Una copia della comunicazione, debitamente vistata dall'Autorità marittima, è conservata presso la sede dell'impresa ed in copia fotostatica a bordo di ogni natante o moto d'acqua unitamente agli altri documenti previsti.

4. L'operatore commerciale comunica all'Autorità marittima, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione all'elenco delle unità indicate nella comunicazione allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
5. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente Regolamento ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida all'ulteriore esercizio dell'attività.
6. Qualora i natanti siano impiegati in ore notturne, è obbligatorio, oltre a tutte le dotazioni di sicurezza previste dalla normativa vigente, l'uso delle cinture di salvataggio dotate di luce ad accensione automatica.

Articolo 6 - Obblighi e divieti di carattere generali

1. I natanti da diporto oggetto di locazione/noleggio non possono essere impiegati per il trasporto di passeggeri a titolo oneroso.
2. I natanti da diporto adibiti alle attività di locazione e/o noleggio possono essere utilizzati esclusivamente per le attività commerciali cui sono destinati, come disposto dall'articolo 2, comma 4, del Decreto Legislativo nr. 171/2005 e ss. mm. ed ii.
3. I natanti da diporto utilizzati ai sensi del precedente comma 1 non possono operare al di fuori del Circondario Marittimo di Pantelleria.
4. I natanti da utilizzare per l'attività di locazione, noleggio o appoggio subacquei sportivi, devono essere preventivamente marcati con apposita targhetta identificativa, conforme al modello in allegato 3, avente le seguenti caratteristiche:
 - a) forma rettangolare e dimensioni non inferiori a cm 14 (quattordici) x 7 (sette);
 - b) realizzata in metallo antiossidante o comunque in materiale resistente agli urti, alla corrosione ed agli agenti meteomarinari (in caso di deterioramento o scarsa leggibilità deve essere immediatamente sostituita);
 - c) posizionata all'interno del natante, in luogo ben visibile sia dalle persone imbarcate che da eventuali agenti incaricati dei controlli di polizia marittima;
 - d) fissata solidalmente allo scafo, in modo che la stessa non possa essere facilmente asportata o danneggiata;
 - e) deve riportare in caratteri chiaramente leggibili, adeguatamente proporzionati:
 - la denominazione identificativa del soggetto esercitante l'attività commerciale in questione, come specificata nella C.I.A., di altezza comunque non inferiore a cm 0,4;
 - il numero identificativo di tre cifre assegnato al natante nell'elenco di cui alla C.I.A., seguito dalla lettera "L", "N", "LN" o "SUB", a seconda che si tratti di natante destinato alla sola locazione (L), al solo noleggio (N) o ad entrambe le attività (LN) o ad appoggio subacquei sportivi (SUB). Il numero e le lettere dovranno essere di dimensioni superiori alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,5;
 - il numero massimo delle persone che possono essere trasportate (ovverosia imbarcate), incluso l'equipaggio. Per i natanti con marcatura CE od omologati, detto numero deve corrispondere a quello riportato nella

- "targhetta del costruttore"; per gli altri natanti deve essere conforme a quanto indicato dall'articolo 60 del DM 29 luglio 2008, nr. 146. Tale numero deve essere riportato in cifre ben marcate, di dimensioni tali da spiccare rispetto alle altre scritte e comunque di altezza non inferiore a cm 1,0;
- la dicitura "Circondario Marittimo di Pantelleria", indicante l'ambito spaziale in cui l'unità è autorizzata ad operare, secondo quanto previsto al precedente comma 3.
5. Il conduttore di una unità navale da diporto prima di iniziare la navigazione deve accertarsi di tutte le condizioni generali di sicurezza, e tra queste che:
- a) le condizioni metereologiche (tramite emittenti radio-televisive, radio VHF/Fm canale 68, oppure rivolgendosi all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria ai numeri telefonici 0923/911027-0923/913651 o via radio VHF/Fm canale 16) siano assicurate favorevoli in relazione alle caratteristiche dell'unità navale e per la navigazione che si intende effettuare;
 - b) i mezzi di salvataggio, le dotazioni e i segnali di soccorso siano idonei ed efficienti, ove previsti;
 - c) la quantità di carburante, per le unità a motore, sia sufficiente per la navigazione che si intende effettuare, considerando una riserva per eventuali imprevisti;
 - d) i documenti di bordo siano in corso di validità, compresa l'eventuale copertura assicurativa, ove previsti;
 - e) siano prontamente disponibili i numeri telefonici di emergenza e di soccorso in mare.
 - f) prima della partenza, inoltre, si consiglia di dedicare particolare attenzione ai controlli e, tra questi, di verificare:
 - per le unità a motore, il consumo orario riportato sul certificato d'uso del motore o nella dichiarazione di potenza;
 - l'assenza di acqua in sentina.
6. Inoltre, si consiglia di informare le persone che rimangono a terra (concessionari di pontili, servizi tecnico-nautici, circoli, parenti, ecc.) circa la navigazione che si intende effettuare, il giorno e l'orario di ritorno o di arrivo ad altra destinazione.
7. I natanti da diporto e le moto d'acqua utilizzati per le attività di locazione o noleggio sono contrassegnati in modo ben visibile con il nominativo dell'operatore commerciale seguito dal numero progressivo di cui all'articolo 5, comma 2, lettera b).
8. Ad eccezione dei piccoli natanti di cui all'articolo 8, il contratto per le attività di locazione o noleggio è redatto per iscritto. In alternativa, l'accordo tra le parti può essere comprovato dal documento fiscale attestante il pagamento del corrispettivo. In ogni caso, sul titolo contrattuale o sul documento fiscale sono riportati:
- a) la tipologia della prestazione;
 - b) il numero progressivo dell'unità locata o noleggiata;
 - c) l'indicazione del numero massimo di persone imbarcabili sull'unità in locazione o di quelle da imbarcare sull'unità a noleggio;
 - d) i dati anagrafici, il domicilio e un recapito telefonico del locatore o del noleggiante nonché del locatario o del noleggiatore;
 - e) in caso di locazione, gli estremi della patente nautica, qualora richiesta per la conduzione del mezzo nautico.

9. L'originale o copia conforme del titolo contrattuale è conservata sia bordo sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula dei contratti.
10. I natanti da diporto e le moto d'acqua non possono essere ceduti in sublocazione e non possono essere impiegati per la pratica dello sci nautico nonché per il paracadutismo ascensionale, per qualsiasi altra attività che comporti il traino di galleggianti né tantomeno in appoggio a dispositivi tipo Jet-lev Flyer, Flyboard e assimilabili, per i quali è consentito il solo istituto del noleggio

Articolo 7 - Locazione di natanti

1. Nel caso di locazione, il natante è consegnato in godimento autonomo del conduttore il quale esercita con esso la navigazione e ne assume la responsabilità. In tale fattispecie, l'unità è condotta con la patente nautica, se prescritta, e può imbarcare il numero dei passeggeri indicati nella dichiarazione di conformità per le unità munite di marcatura CE ovvero nel certificato di omologazione per le unità non munite di marcatura CE. Per la locazione delle moto d'acqua, ovvero di unità con motore di potenza superiore a 30 KW (40,8 CV), il locatore deve accertarsi che il conduttore sia in possesso di patente nautica.
2. È fatto obbligo all'operatore commerciale di consegnare il natante in perfetta efficienza, dotato di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti nell'allegato V del decreto ministeriale 29/07/2008, n. 146 (Regolamento di attuazione del codice della nautica) e successive modifiche.
3. Prima di effettuare la consegna dell'unità in locazione, l'operatore commerciale:
 - a) verifica che il locatario abbia compiuto il sedicesimo anno di età; informa il locatario che per la navigazione oltre le sei miglia dalla costa è prescritto il possesso della patente nautica almeno di categoria A e, nel caso, ne richiede l'esibizione. Specifico indottrinamento dovrà essere fatto per quanta riguarda il limite di distanza dalla costa previsto dalla Legge per la navigazione delle moto d'acqua (massimo un miglio) e gli altri limiti di impiego, temporali e spaziali previsti nonché in merito ad eventuali pericoli e/o interdizioni in vigore.
 - b) informa il locatario della distanza di navigazione dalla costa cui il natante è abilitato e gli consegna i documenti di bordo;
 - c) illustra al locatario le modalità di funzionamento del motore, il corretto uso delle dotazioni di sicurezza di bordo e del sistema di ancoraggio e le particolari prescrizioni dell'Autorità marittima relativa alla zona di interesse.
4. Se il locatario non è in possesso di patente nautica, l'operatore commerciale illustra e consegna al locatario le istruzioni indicate nell'allegato 2.
5. Prima di consegnare il natante, il locatore deve illustrare al conduttore le disposizioni che regolamentano il settore d'interesse contenute nel presente Regolamento, nell'Ordinanza di sicurezza balneare e negli altri provvedimenti d'interesse emanati dall'Autorità Marittima e da altri enti competenti, nonché il corretto uso delle dotazioni di sicurezza esistenti a bordo.
6. Il locatore deve tenere sempre pronta all'uso un'idonea unità di assistenza, munita di cavo di rimorchio, in grado di prestare tempestiva assistenza alle unità locate ed

a tutte le persone imbarcate. Detta unità dovrà essere a motore qualora le unità locate siano a motore.

7. Il locatore deve avere sempre disponibile, per le eventuali ulteriori esigenze della propria clientela, un numero di cinture di salvataggio (per adulti, ragazzi e bambini) e di salvagenti anulari con cime, sufficienti a coprire il fabbisogno di tutti i natanti disponibili, per il numero massimo di persone trasportabili, in caso d'impiego simultaneo degli stessi.
8. Il locatario è tenuto a utilizzare l'unità con la massima diligenza e ad assumere comportamenti atti a non arrecare danni e offese a terzi ovvero a beni pubblici ed ambientali né a provocare emissioni o rumori molesti

Articolo 8 - Locazione di piccoli natanti per usi turistici di carattere locale

1. La locazione di piccoli natanti a remi quali jole, pattini, sandolini, mosconi, pedalò, derive a vela e similari con superficie velica non superiore a 4 metri quadri, *SUP (stand up paddle)* e moto d'acqua può essere effettuata per il periodo massimo giornaliero decorrente da un'ora dopo l'alba a un'ora prima del tramonto ed esclusivamente con condizioni meteomarine favorevoli.
2. Fatto salvo quanto previsto dalla Federazione italiana vela per le derive veliche dei circoli sportivi, i natanti di cui al comma 1 non possono essere affidati e persone di età inferiore a quattordici anni.
3. La locazione dei natanti di cui comma 1, deve rispettare le seguenti prescrizioni:
 - a) la locazione è vietata in presenza di condizioni meteomarine sfavorevoli e il locatore ha l'obbligo di segnalare la situazione di pericolo issando la bandiera rossa su apposito pennone;
 - b) il locatore, qualora non sia munito di brevetto di bagnino di salvataggio o di assistente bagnanti, deve avvalersi di persona che possieda tali requisiti;
 - c) il locatore deve mantenere sempre disponibile idonea unità dedicata, attrezzata per prestare immediata assistenza ai natanti locati, in caso di necessità (tale unità può non essere dedicata quando il locatore si identifichi con il titolare di uno stabilimento balneare);
 - d) il locatore è obbligato ad informare gli utenti del numero massimo delle persone trasportabili (in base a quanto stabilito dall'articolo 60 del Decreto nr.146/2008 o, nel caso di natanti con marcatura CE, dalla pertinente documentazione tecnica) e deve annotare su apposito registro le generalità e l'eventuale recapito telefonico del conduttore, nonché la durata prevista della locazione.

Articolo 9 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di locazione

1. Chi esercita l'attività di locazione di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, deve provvedere a quanto segue:
 - a) tenere esposti, e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula dei contratti di locazione che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr. ___/20__"

- (riportando il numero della presente ordinanza);
- la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti da locare ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;
 - la dicitura: "LOCAZIONE NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
- b) consegnare al locatario (conduttore) copia dell'articolo 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato "V" dello stesso Decreto, copia delle principali disposizioni, ordinanza balneare vigente, ordinanza relativa al dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, deve essere fornita copia della relativa regolamentazione.

Articolo 10 - Noleggio di natanti

1. Nel caso di noleggio, il natante rimane nella disponibilità dell'operatore commerciale che provvede ad esercitare la navigazione nei modi e con i titoli abilitativi previsti dalla vigente normativa ed in possesso almeno di patente nautica di categoria A o titolo equipollente.
2. L'operatore commerciale deve mantenere l'unità in perfetta efficienza, completa di tutti i mezzi di salvataggio e delle dotazioni di sicurezza previsti per le unità impiegate in noleggio dal decreto ministeriale 29 luglio 2008, n. 146.

Articolo 11 - Obblighi e divieti specifici per l'attività di noleggio

1. Chi esercita l'attività di noleggio di natanti da diporto, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, deve provvedere a quanto segue:
 - a) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nel luogo in cui avviene il contatto con l'utente ai fini della stipula dei contratti di noleggio che in quello ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno le seguenti informazioni:
 - la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr. ___/20__" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;
 - la dicitura: "NOLEGGIO NATANTI DA DIPORTO";
 - la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) rispettare le disposizioni vigenti in materia di contratti di lavoro per quanto riguarda l'imbarco del comandante e dell'eventuale equipaggio;
 - c) consegnare al noleggiatore copia dell'articolo 54 del DM 146/2008, unitamente al prospetto dei mezzi e dotazioni di salvataggio di cui all'allegato "V" dello stesso Decreto, copia delle principali disposizioni, Ordinanza di Sicurezza Balneare vigente, Ordinanza relativa al dissesto idrogeologico dell'Isola di Pantelleria emanate dall'Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria ed avvisi a carattere locale. Per la navigazione in aree marine protette o simili, deve essere fornita copia della relativa regolamentazione.
2. Fermo restando che i natanti in genere non possono navigare al di fuori delle acque territoriali i natanti noleggiati non possono comunque navigare oltre 12 (dodici) miglia dalla costa.

3. Per quanto riguarda il numero minimo dei componenti dell'equipaggio, si applicano le stesse disposizioni previste per le imbarcazioni da diporto adibite al noleggio. Tuttavia, non sono obbligatori ulteriori membri di equipaggio oltre al comandante, sempreché ricorrano almeno le seguenti condizioni:
 - a) si tratti di noleggio di natanti in ambito locale, ovverosia nelle acque marittime dello stesso comune;
 - b) il numero dei passeggeri non sia superiore a 12 (dodici);
 - c) il comandante prima della partenza dell'unità dovrà fornire ogni utile indicazione alle persone presenti a bordo circa le modalità di utilizzo delle dotazioni di sicurezza e le misure/precauzioni da adottare in caso di emergenza.

Articolo 12 - Comunicazione di inizio attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. I centri di immersione, circoli associazioni e ONLUS, aventi stabile organizzazione nel territorio dell'Unione europea, che intendono utilizzare natanti in appoggio alle immersioni subacquee, presentano all'Autorità marittima, apposita comunicazione di inizio attività resa ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, su modulo conforme all'allegato 1.
2. Alla comunicazione di inizio attività sono allegati:
 - a) certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura da cui risulti l'attività di centro di immersione e di addestramento subacqueo per i praticanti immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo;
 - b) copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore, dei natanti in appoggio alle immersioni subacquee;
 - c) copia del certificato di omologazione o dichiarazione di conformità CE dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee;
 - d) polizza assicurativa dei natanti di appoggio alle immersioni subacquee.
3. Gli operatori di assistenza subacquea curano la tenuta di un registro conforme al modello di cui all'allegato 4, vidimato dall'Autorità marittima, sul quale riportano:
 - a) gli estremi identificativi del natante utilizzato;
 - b) i nominativi del conduttore munito di patente nautica, dell'istruttore e del soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo e i loro recapiti telefonici;
 - c) il piano di immersione con indicazione di data, ora e luogo dell'immersione;
 - d) il numero dei partecipanti alle immersioni.
4. L'attività di cui al comma 1 può avere inizio dalla data di presentazione della comunicazione di inizio attività corredata della documentazione di cui al comma 2.
5. L'operatore commerciale di assistenza subacquea comunica all'Autorità marittima o delle acque interne competente, entro quindici giorni dal verificarsi dell'evento, ogni variazione delle unità navali indicate nella comunicazione di inizio attività, allegando la documentazione tecnica di cui al comma 2. Comunica, altresì, la cessazione dell'attività o ogni altro atto o fatto comunque modificativo o impeditivo dell'esercizio dell'attività.
6. In caso di accertate irregolarità, omissioni o violazioni nell'esercizio dell'attività di cui al presente regolamento ovvero nel caso di riscontrata perdita dei requisiti prescritti, l'Autorità marittima adotta, in contraddittorio e nella misura richiesta dalla gravità della fattispecie, provvedimento motivato di diffida, sospensione o interdizione dall'esercizio dell'attività.

Articolo 13 - Attività di appoggio alle immersioni subacquee

1. Per la conduzione dei natanti da diporto impiegati come unità di appoggio per le immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo è richiesta la maggiore età e il possesso della patente nautica di categoria A o superiore.
2. A bordo del natante deve essere sempre presente un operatore di assistenza subacquea in qualità di accompagnatore o istruttore munito di brevetto rilasciato da una delle federazioni o associazioni nazionali e internazionali riconosciute, che deve operare entro i limiti del proprio brevetto, con un numero massimo di subacquei prescritto dalle norme e procedure didattiche vigenti e secondo i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi. Deve, altresì, essere sempre presente una persona abilitata al primo soccorso subacqueo.
3. Le attrezzature subacquee devono essere mantenute in perfetta efficienza e munite delle certificazioni di collaudo e revisioni periodiche previste dalle norme vigenti.
4. I subacquei in immersione devono segnalarsi in conformità a quanto previsto dall'articolo 91 del D.M. 146/2008.
5. I centri d'immersione e di addestramento subacqueo che, ai fini commerciali di cui al punto c) dell'art.2 del Decreto Legislativo 171/2005, utilizzano natanti come unità di appoggio per i praticanti d'immersioni subacquee a scopo sportivo o ricreativo, oltre agli obblighi di carattere generale di cui al precedente articolo 6, devono:
 - a) tenere esposti e ben visibili al pubblico, sia nelle proprie sedi che nel posto ove stazionano le unità, i prezzi applicati e le relative condizioni generali, nonché un'apposita tabella informativa che riporti almeno i le seguenti informazioni:
 - 1) la dicitura: "Circondario Marittimo di Pantelleria - Ordinanza nr.8/2021" (riportando il numero della presente ordinanza);
 - 2) la denominazione identificativa, corrispondente a quella riportata sui natanti ai sensi del precedente articolo 6, comma 7;
 - 3) la dicitura: "CENTRO DI IMMERSIONE ED ADDESTRAMENTO SUBACQUEO";
 - 4) la dicitura "per informazioni rivolgersi: (specificare indirizzo e/o recapito telefonico)";
 - b) provvedere affinché il natante utilizzato sia convenientemente armato ed equipaggiato per la navigazione da intraprendere, in conformità a quanto stabilito dalla normativa vigente. Per quanto riguarda le dotazioni di sicurezza, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 90 del D.M. 29 luglio 2008, nr.146 e ss. mm. ed ii., fermo restando quanto previsto dall'articolo 60, comma 3, dello stesso Decreto ai fini della determinazione del numero massimo di persone trasportabili qualora si trasportino anche attrezzature subacquee;
6. Per quanto riguarda le certificazioni di sicurezza di cui al D.M. 29 luglio 2008, nr.146, i natanti da diporto utilizzati per appoggio immersioni devono essere in possesso del certificato di sicurezza previsto dall'articolo 50 dello stesso Decreto per le imbarcazioni in genere.

CAPO IV - SCUOLE DI VELA - SCUOLE DI TAVOLA A VELA

Articolo 14 - Definizioni

1. Ai fini del presente Capo per "Scuola di vela" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di natanti da diporto a vela con deriva mobile.
2. Per "Scuola di tavola a vela" si intende qualsiasi scuola che abbia come scopo l'istruzione ai fini della condotta di tavole a vela "windsurf", "kitesurf" e similari.

Articolo 15 - Prescrizioni e divieti

1. Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente le predette scuole dovranno essere munite delle autorizzazioni, licenze, nulla-osta, ecc. previsti dalle norme vigenti e di assicurazione per la responsabilità civile, anche a favore degli allievi e degli istruttori responsabili dell'attività di addestramento.
2. L'uso dei suddetti natanti è subordinato, oltre alle prescrizioni di cui al "CAPO II" del presente Regolamento, anche a quanto previsto dalle vigenti norme in vigore relative alla navigazione da diporto.
3. L'istruzione in mare degli allievi partecipanti deve avvenire:
 - a) in ore diurne e con condizioni meteo marine assicurate/favorevoli;
 - b) con l'ausilio di un'imbarcazione ad idrogetto o a motore con elica schermata/intubata, che deve stazionare nei pressi degli allievi, pronta a dare assistenza in sicurezza. La medesima unità può transitare nella zona di mare entro i 500 metri dalla costa ed al di fuori degli appositi corridoi di lancio, esclusivamente in caso di emergenza al fine di prestare soccorso/assistenza.
4. Tutte le persone a bordo dei natanti dovranno indossare una cintura di salvataggio munita di fischiello.

CAPO V - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE CON AQUILONE (TIPO KITESURF)

Articolo 16 - Impiego tecnico delle tavole con aquilone

1. L'uso delle tavole con aquilone, solitamente denominate "kitesurf" e similari, è vietato ai minori di anni 16.
2. Prima del loro utilizzo è necessario:
 - a) assicurarsi che sia presente un sistema di sicurezza per lo sgancio rapido e, comunque, munirsi di un attrezzo idoneo a recidere le cime in caso di emergenza;
 - b) indossare un dispositivo individuale di salvataggio (cintura di salvataggio, trapezio galleggiante e/o muta galleggiante);
 - c) agganciare la cima di vincolo o sicurezza tra il kitesurf ed il conduttore;
 - d) collegare le cime (linee) solo quando si è prossimi al decollo (ed assicurarsi di scollegarle quando si atterra);
 - e) indossare un adeguato casco protettivo.

3. È vietato lasciare il kitesurf o similari incustodito senza avere scollegato, almeno un lato dell'ala e riavvolto completamente i cavi sulla barra di controllo.
4. È vietato, inoltre, utilizzare kitesurf o similari non dotati di dispositivo di sicurezza che consenta l'apertura dell'ala ed il conseguente "sventamento" della medesima mantenendola, comunque, vincolata alla persona.
5. Per il kitesurf con barra di controllo a due linee, il dispositivo di sicurezza può essere costituito da dispositivo di sgancio rapido, tipo sci nautico, su una delle due linee, e sull'altra linea, da una ritenuta di sicurezza (vincolata alla persona) di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala.
6. Per il kitesurf con barra di controllo a quattro linee il dispositivo di sicurezza può essere costituito da sgancio rapido tipo sci nautico sul de-power (ritenuta di sicurezza vincolata alla persona di lunghezza tale da consentire lo sventamento dell'ala).

Articolo 17 - Limiti e divieti di navigazione

Fermo restando quanto già previsto al Capo II del presente Regolamento ai kitesurf è, inoltre, fatto divieto di navigare senza aver sottovento uno spazio libero pari al doppio della lunghezza massima dei cavi e l'ingombro dell'aquilone.

Articolo 18 - Corridoio di lancio per kitesurf

1. L'atterraggio e la partenza dei kitesurf deve avvenire esclusivamente in acque libere da bagnanti o da imbarcazioni.
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
3. Durante la stagione balneare l'atterraggio/partenza deve avvenire obbligatoriamente all'interno di appositi corridoi di lancio autorizzati.
4. In mancanza di corridoi di lancio dedicati al kitesurf, l'esercizio di detta attività è consentito esclusivamente nelle zone di mare poste oltre la fascia destinata alla balneazione e comunque a non meno di 100 metri dalla costa con partenza, qualora praticabile, a rimorchio di un'unità a motore all'interno dei comuni corridoi di lancio.
5. Gli eventuali corridoi di lancio dedicati al kitesurf dovranno essere delimitati da gavitelli segnalati da cartellonistica monitoria riportante la seguente dicitura: *"CORRIDOIO DI ATTERRAGGIO PER KITESURF OGNI ALTRA ATTIVITÀ È INTERDETTA"*.
6. La suddetta dicitura deve essere, inoltre, riportata su apposito cartello sistemato sulla linea di costa all'ingresso del corridoio. L'impiego del corridoio di lancio dedicato è limitato alle sole operazioni di atterraggio e partenza dalla spiaggia ed il relativo uso è libero e gratuito.

Articolo 19 - Norme di comportamento

1. La circolazione dei kitesurf nei corridoi di lancio è regolamentata come segue:

- a) la partenza ed il rientro devono avvenire con la tecnica del "body drag", che consiste nel farsi trascinare dall'aquilone con il corpo in acqua fino ad una distanza di 100 metri dalla battigia;
 - b) nei 100 metri sopracitati è consentito il transito di un kitesurf per volta, con diritto di precedenza ai mezzi in rientro.
2. Regole per prevenire gli abbordi in mare dei kitesurf:
- a) quando due kitesurf navigano su rotte di collisione (rilevamento costante e distanza in diminuzione), quello sopravvento dà la precedenza sollevando il kite, mentre quello sottovento ha l'obbligo di abbassare il kite;
 - b) quando due kitesurf procedono nella stessa direzione, quello sopravvento dà la precedenza a quello sottovento, sollevando il kite e rallentando;
 - c) quando un kitesurf incrocia altre unità a vela, darà loro la precedenza, il conduttore/pilota solleverà il kite e rallenterà a prescindere dalle mura.

CAPO VI - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE TAVOLE A VELA (WINDSURF) TAVOLE SOSPINTE DAL MOTO ONDOSI (SURF, BODYSURF, BODYBOARD)

Articolo 20 - Limiti di età

Per l'utilizzo di windsurf, surf, body board e similari è necessario aver compiuto il 14° anno di età.

Articolo 21 - Limiti e divieti di navigazione

1. Per questa tipologia di natanti, i limiti/divieti di navigazione previsti al "CAPO II" decadono all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione demaniale marittima per l'uso esclusivo delle attività sportive in questione.
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
3. Tali aree devono essere opportunamente delimitate e indicate in maniera facilmente riconoscibile attraverso le boe e la cartellonistica prevista dall'ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata da questo Comando.

Articolo 22 - Partenza ed atterraggio

Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio dei windsurf e mezzi similari è consentita attraverso i corridoi di lancio ovvero, in mancanza, seguendo una rotta perpendicolare alla costa/spiaggia e con vela ammainata evitando di arrecare nocumento all'attività balneare. I suddetti natanti devono usare ogni accorgimento idoneo ad evitare incidenti.

Articolo 23 - Sosta e deposito

È obbligatorio non lasciare incustodita, sia in mare che a terra, la vela/ala armata, onde evitare partenze e/o movimenti accidentali che possano compromettere la sicurezza degli astanti.

CAPO VII - DISCIPLINA DELLO SCI NAUTICO

Articolo 24 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'esercizio dello sci nautico deve essere effettuato osservando i vincoli già esposti al Capo II del presente Regolamento, nonché le prescrizioni di cui al D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974;
 - a) L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.
 - b) L'unità impiegata nell'attività di cui trattasi sulla quale si imbarcheranno i passeggeri, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio alla velocità minima consentita per la manovra e comunque non superiore ai 5 (cinque) nodi prima di iniziare l'attività di traino;
 - c) Il conduttore delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione della unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza o cilindrata del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità;
 - d) L'unità dovrà essere munita di idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso; dovrà essere inoltre munita di un dispositivo per l'inversione della marcia e la messa in "folle" del motore;
 - e) Durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo nautico e lo sciatore non dovrà essere mai inferiore ai 12 metri; la distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante uno sciatore e le altre unità dovrà essere superiore a quella del cavo di traino;
 - f) La partenza ed il recupero dello sciatore nautico dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da unità, e comunque oltre i 300 metri dalla costa;
 - g) È vietato a qualsiasi unità in navigazione nelle vicinanze dei natanti impiegati nelle attività di cui trattasi seguire nella scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza altre unità trainanti sciatori nautici, e così pure attraversare la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire, in caso di caduta, gli sciatori;
 - h) Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose;
 - i) Ciascuna unità potrà trainare soltanto una persona per volta, e non potrà contemporaneamente svolgere altre attività, come ad esempio paracadutismo, pesca ecc.;
 - j) Il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal Regolamento di Attuazione del Codice della nautica D.M. 29.07.2008 nr.146 e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di pronto soccorso provvista di idonea dotazione, e di un salvagente anulare per ogni persona trainata pronto all'uso e munito di una sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri;
 - k) Durante lo sci nautico, lo sciatore dovrà indossare permanentemente una cintura di salvataggio (giubbotto di salvataggio) di tipo conforme alla vigente normativa;
 - l) Qualora l'esercizio dell'attività di sci nautico venga svolto per conto terzi, l'esercente deve munirsi delle autorizzazioni all'uso necessarie, anche ai fini demaniali marittimi e di ormeggio in prossimità dei corridoi di lancio/atterraggio nei pressi della battigia;

- m) L'attività di cui al presente articolo è comunque subordinata all'osservanza di ogni eventuale ulteriore disposizione e norma vigente laddove applicabile.
- n) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti lo sci nautico.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di sci nautico conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.
 3. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima sciatore, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.
 4. È sempre vietata l'attività dello sci nautico nonché la partenza e il recupero dello sciatore all'interno degli ambiti portuali del Circondario marittimo di Pantelleria.
 5. Le disposizioni di cui al presente articolo, relative allo sci nautico, si applicano, inoltre, per quanto possibile, anche a tutte le altre attività analoghe che comportano il rimorchio od il traino di persone, le quali richiedano il servizio a scopi sportivi e ricreativi.

CAPO VIII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DELLE MOTO D'ACQUA E NATANTI SIMILARI

Articolo 25 - Limiti e divieti di navigazione

1. Alle unità da diporto denominate moto d'acqua e/o natanti similari è fatto divieto di navigare negli spazi già disciplinati al Capo II, tuttavia l'attraversamento dei porti e delle rotte di accesso è consentito per l'arrivo e la partenza dagli approdi di ormeggio, dagli scivoli e per l'approvvigionamento del carburante, purché avvenga con rotte dirette e con velocità non superiore a 5 (cinque) nodi e comunque con il tubo di scarico in immersione.
2. Inoltre, è consentita la navigazione ad una distanza superiore ad 1 miglio dalla costa solo qualora la moto d'acqua o l'acquascooter operi quale tender in un raggio di 1 miglio dal mezzo nautico di base.
3. La navigazione con i mezzi di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne.

Articolo 26 - Limiti di velocità

Le moto d'acqua e natanti similari dovranno osservare i seguenti limiti di velocità:

- a) massimo 5 (cinque) nodi per la navigazione all'interno dei corridoi di lancio;

- b) massimo 5 (cinque) nodi per l'ingresso/uscita dai porti. Durante tale manovra, in ragione delle maggiori capacità evolutive, tali mezzi nautici devono mantenere la dritta e devono dare obbligatoriamente la precedenza a tutte le altre unità in transito;
- c) massimo 10 (dieci) nodi per navigare nel tratto di mare compreso tra il limite delle acque riservate alla balneazione ed i 500 metri dalla costa.

Articolo 27 - Mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza

1. Durante la navigazione i conduttori e le persone imbarcate dovranno obbligatoriamente indossare un casco protettivo (di tipo prescritto dalla federazione italiana motonautica).
2. I mezzi nautici in questione devono essere provvisti di acceleratore a ritorno automatico, nonché di un dispositivo sul circuito di accensione che assicuri l'arresto istantaneo del motore in caso di caduta del conduttore. Il predetto dispositivo deve essere installato sul natante in modo ben visibile come, pure, il suo aggancio al conduttore (bracciale d'arresto d'emergenza del motore fissato al polso). Sono esenti da tale accorgimento le unità dotate di self-circling (bloccasterzo con ritorno automatico).
3. In aggiunta a tali dispositivi, le ditte che effettuano locazione/noleggio delle moto d'acqua e similari dovranno munire i mezzi in dotazione di un dispositivo di spegnimento a distanza da utilizzare nel caso in cui il conducente non osservi i limiti di navigazione e comunque, proceda in maniera tale da compromettere la sicurezza della navigazione e/o della balneazione in genere.

Articolo 28 - Partenza, atterraggio e conduzione

1. Durante la stagione balneare, la partenza e l'atterraggio delle moto d'acqua e mezzi similari devono avvenire dai porti con rotte dirette e velocità non superiore a 5 (cinque) nodi ovvero attraverso corridoi di lancio e scali di alaggio.
2. La navigazione all'interno dei corridoi deve effettuarsi, per quanto possibile, al centro della corsia e alla minima velocità consentita dal mezzo, che ne assicuri il controllo e, comunque, non superiore a 5 (cinque) nodi.
3. Sono vietati la sosta e l'ormeggio all'interno dei corridoi di lancio e in prossimità degli scali di alaggio.
4. Durante la navigazione, il conduttore della moto d'acqua e/o di mezzi similari e gli eventuali passeggeri devono evitare di compromettere la stabilità del mezzo con qualsiasi comportamento pericoloso.

Articolo 29 - Sosta e deposito

Per gli aspetti legati alla sosta ed al deposito delle unità, di cui al presente Regolamento, sulla battigia e sugli arenili ricadenti sul litorale nonché sugli specchi acquei antistanti, si fa espresso rinvio alle pertinenti disposizioni riportate nelle vigenti Ordinanze di sicurezza emanate da questa Autorità Marittima.

CAPO IX - PROPULSORI ACQUATICI/SCOOTERS SUBACQUEI

Articolo 30 - Definizione e norme di comportamento

1. Per "scooter subacqueo" si intende qualsiasi propulsore acquatico ad elica ad assetto variabile o similare apparecchiatura, predisposta per lo svolgimento di escursioni subacquee, nuoto e snorkeling avente, generalmente, caratteristiche simili alle seguenti:
 - a) velocità da 3 a 20 Km/h;
 - b) profondità massima di esercizio sino a 40 metri;
 - c) autonomia di circa 3 ore.
2. L'utilizzo degli scooter subacquei è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) in caso di impiego in immersione, i conduttori minorenni devono, comunque, essere accompagnati da una persona maggiorenne;
 - b) l'utilizzatore di scooter subacqueo dovrà essere, appositamente segnalato in superficie, in analogia a quanto previsto per l'attività subacquea (galleggiante con bandiera rossa e striscia diagonale bianca, munito di cima di lunghezza di 50 metri).
3. A similitudine di quanto stabilito per le attività subacquee, è fatto divieto di navigare e utilizzare gli scooters subacquei:
 - a) in zone di mare di ordinario transito di navi per l'uscita e l'entrata nei porti e nei pressi delle zone di ancoraggio;
 - b) all'interno dei porti e ad una distanza inferiore a metri 100 dalle relative dighe foranee;
 - c) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare asserviti ad impianti produttivi;
 - d) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze di interdizione per motivi di pubblica incolumità.

CAPOX - DISCIPLINA DEL TRAINO DI GALLEGGIANTI GONFIABILI (BANANA BOAT, PICCOLI GOMMONI, CIAMBELLE GONFIABILI)

Articolo 31 - Limiti e divieti di navigazione

1. Per le unità impiegate nell'esercizio di rimorchio di "banana boat" e similari valgono gli stessi limiti e divieti di navigazione già espressi al "Capo II". Per quanto non espressamente previsto dalle presenti norme si fa rinvio alla disciplina dello sci nautico D.M. 26 gennaio 1960, così come modificata dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di rimorchio di "banana boat", e similari, in conto terzi devono essere dotati del Certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Articolo 32 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. L'esercizio dell'attività di banana-boat e traino di piccoli gommoni è subordinato, inoltre, all'osservanza delle seguenti condizioni:
 - a) L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli;

- b) l'unità trainante il galleggiante sul quale si imbarcheranno i passeggeri, prima di accelerare, dovrà oltrepassare il limite dei 300 metri dalla costa utilizzando gli appositi corridoi di lancio e navigando alla velocità minima consentita per la manovra e, comunque, ove possibile in base alle condizioni meteo marine in atto, non superiore ai 5 (cinque) nodi;
 - c) il conducente delle unità trainanti dovrà avere almeno 18 anni, essere in possesso della patente nautica (corrispondente al tipo di abilitazione alla navigazione dell'unità che si conduce, indipendentemente dalla potenza del motore installato a bordo) e dovrà essere sempre assistito da persona in possesso di brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità;
 - d) il mezzo nautico dovrà essere munito di tutte le dotazioni di sicurezza previste dal D.M. 29 luglio 2008 nr.146 e ss. mm. ed ii.; dovrà, inoltre, essere dotato di una gaffa, di un salvagente anulare con sagola galleggiante di lunghezza non inferiore ai 25 (venticinque) metri e di una cassetta di pronto soccorso. Dovrà, infine, essere munito di dispositivo per l'inversione di marcia e di messa in "folle" del motore, d'idoneo sistema di aggancio e rimorchio, nonché di ampio specchio retrovisore convesso;
 - e) l'unità impegnata nell'attività di traino non potrà trainare più di un galleggiante per volta, né svolgere altre attività contemporaneamente;
 - f) le persone trasportate a bordo del mezzo trainato dovranno indossare, durante lo svolgimento dell'attività, una cintura di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa nonché un casco protettivo;
 - g) la distanza tra il mezzo nautico ed il mezzo trainato non dovrà essere mai inferiore ai 12 (dodici) metri, durante le fasi di esercizio;
 - h) è vietato a qualsiasi unità da diporto attraversare/seguire la scia dell'unità impegnata nell'attività considerata nonché effettuare evoluzioni tali da costringere l'unità trainante a compiere brusche e repentine manovre o variazioni di rotta e velocità. La distanza laterale di sicurezza tra il battello trainante e le altre unità, dovrà essere superiore a quella del cavo di traino che dovrà essere sempre revisionato ed in condizioni tali da non arrecare nocumento alle persone imbarcate sul mezzo trainato. Analogo divieto è posto in capo all'unità trainante che dovrà porre la massima attenzione nella navigazione mantenendo una rotta adeguata ed evitando ogni tipo di manovra brusca e repentina, tale da mettere in pericolo persone e/o cose.
2. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima e numero massimo di passeggeri, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XI - DISCIPLINA RELATIVA ALL'IMPIEGO DEL WATERBALL

Articolo 33 - Definizione

L'attività di "waterball" consiste nell'impiego, a scopo ricreativo, di una sfera o cilindro in materiale plastico trasparente galleggiante, al cui interno uno o più soggetti compiono evoluzioni in acqua.

Articolo 34 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

1. La predetta attività deve essere ispirata ai principi di massima garanzia sia per praticanti sia per gli altri frequentatori delle spiagge e degli specchi acquei.
2. Coloro che svolgono la predetta attività, oltre ad attenersi scrupolosamente alle istruzioni di impiego dettate dal costruttore, dovranno rispettare le seguenti ulteriori prescrizioni:
 - a) l'attività dovrà essere svolta solamente in orario diurno e con mare totalmente calmo, in assenza di vento e corrente;
 - b) la sfera (o il cilindro) deve essere vincolata ad una piattaforma tramite una cima galleggiante;
 - c) dovrà essere effettuata entro il limite delle "acque sicure" (come definite dalla vigente Ordinanza di sicurezza balneare) ed all'interno di uno specchio acqueo ben delimitato da boe e sagole galleggianti di colore visibile senza, peraltro, creare nocimento o disturbo alla balneazione;
 - d) è obbligatoria la presenza di uno o più operatori con compiti di vigilanza e con la possibilità di immediato recupero della sfera tramite il cavo ad essa collegato;
 - e) di tali operatori almeno uno deve essere dotato di idoneo brevetto di abilitazione al servizio di salvamento in corso di validità nonché idonea attrezzatura di primo soccorso (prescrizione valida solo per l'attività espletata conto terzi);
 - f) dovrà sempre essere effettuata una comunicazione all'Autorità Marittima, competente per territorio, relativamente al luogo dove verrà svolta l'attività;
 - g) in ogni caso non sarà possibile lo svolgimento dell'attività di *waterball* dinanzi le postazioni dell'assistente bagnanti o dei mezzi destinati al salvamento, come disposto dall'Ordinanza di sicurezza balneare vigente;
 - h) per gli altri aspetti non disciplinati dal presente Regolamento si fa rinvio a quanto disposto dal costruttore relativamente ai limiti di utilizzo ed impiego del dispositivo in parola.

CAPO XII - DISCIPLINA DELL'IMPIEGO DI STAND UP PADDLE E MEZZI SIMILARI

Articolo 35 - Condizioni per la navigazione e l'esercizio

1. I natanti in questione possono navigare solo in ore diurne.
2. In particolare, relativamente all'utilizzo dei *SUP* (Stand up paddle) si rammentano le seguenti condizioni per l'esercizio:
 - a) deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne;
 - b) l'età minima per la conduzione delle tavole a remi (*SUP*) è di 14 anni compiuti, o di 8 anni se assistiti da istruttori federali di scuole di vela.
 - c) è fatto obbligo, per l'utilizzatore di tavola *SUP*, di indossare idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'attrezzatura, qualora si navighi all'esterno dell'area riservata alla balneazione.
 - d) la navigazione con tavola *SUP* all'interno della zona destinata alla balneazione può avvenire solo se il dispositivo impiegato è di materiale plastico e morbido, con la punta di prua arrotondata.
 - e) il conduttore di tavola *SUP* dovrà porre la massima attenzione alla presenza di bagnanti, mantenendosi ad una distanza di sicurezza non inferiore a 5 metri da essi, ed interrompendo comunque la navigazione quando le condizioni di

vento e corrente non gli consentono di manovrare in piena padronanza il mezzo.

- f) la navigazione con tavola *SUP* nella zona riservata alla balneazione deve svolgersi con velocità minima e, comunque, compatibile con la presenza di ostacoli o bagnanti in acqua.

Articolo 36 - Partenza e atterraggio

La partenza e l'atterraggio possono avvenire presso un qualsiasi punto della linea di costa con l'esclusione delle aree dove vigono divieti espliciti in forza di altri provvedimenti e, comunque, in massima sicurezza ed a debita distanza dai bagnanti.

CAPO XIII - DISCIPLINA DEL PARACADUTISMO ASCENSIONALE

Articolo 37 - Definizione

1. Al "paracadutismo ascensionale", ovvero all'attività di volo mediante paracadute trainato con l'ausilio di un mezzo nautico, si applica, in quanto attività assimilabile, la disciplina dello sci nautico dettata dal D.M. 26 gennaio 1960, così come modificato dal D.M. 15 luglio 1974.
2. I natanti da diporto adibiti all'attività di rimorchio/traino di paracaduti e similari per conto terzi devono essere dotati del certificato d'idoneità al noleggio recante, salvo non sia già certificato dal costruttore, una specifica annotazione che attesti l'idoneità dell'unità a detta attività.

Articolo 38 - Limiti e divieti di navigazione

1. Alle unità impiegate nell'esercizio del paracadutismo ascensionale è fatto divieto di navigare nelle situazioni già disciplinate all'articolo 2.
2. L'attività di cui al presente articolo deve essere effettuata esclusivamente in ore diurne e con condi-meteo assicurate/favorevoli.

Articolo 39 - Prescrizioni di sicurezza e norme di comportamento

3. L'esercizio del paracadutismo ascensionale deve essere effettuato sotto l'osservanza delle seguenti condizioni e requisiti:
 - a) il conduttore dell'imbarcazione trainante deve essere in possesso di patente nautica, secondo le abilitazioni previste dalla normativa in vigore;
 - b) il conduttore deve essere sempre assistito da una persona munita di brevetto di abilitazione al salvamento in corso di validità;
 - c) durante lo svolgimento dell'attività in questione è fatto obbligo alla persona trainata di indossare una cintura/giubbotto di salvataggio di tipo conforme alla vigente normativa o altro dispositivo riconosciuto idoneo in ottemperanza alle norme in vigore, nonché un casco protettivo;
 - d) ciascuna unità potrà trainare soltanto un paracadute, massimo biposto, e non potrà, contemporaneamente, svolgere altre attività di qualsiasi genere;
 - e) l'imbragatura del paracadute deve essere munita di un meccanismo di sgancio che consenta la liberazione immediata del trainato in caso di necessità;
 - f) il paracadute deve essere riconosciuto idoneo dai competenti organi tecnici;
 - g) l'unità trainante deve essere munita di tutte le dotazioni di sicurezza previste e, indipendentemente dalla distanza dalla costa, di una gaffa, di una cassetta di

pronto soccorso di tipo approvato e di un salvagente anulare, pronto all'uso, per ogni paracadutista, munito di sagola galleggiante di lunghezza non inferiore a 25 metri;

- h) durante le varie fasi dell'esercizio, la distanza tra il mezzo trainante e la persona non deve mai essere inferiore a 12 metri, salvo che nelle fasi di decollo ed appontaggio, durante le quali deve essere posta la massima cautela affinché il paracadutista non cada in acqua in prossimità della poppa dell'unità trainante;
 - i) la distanza laterale di sicurezza tra l'unità trainante e gli altri natanti deve essere superiore a quella del cavo del traino;
 - j) l'unità trainante deve essere dotata di apposita polizza assicurativa che contempli espressamente le attività in parola e preveda idonea copertura per responsabilità civile verso terzi e per i danni eventualmente subiti dai praticanti il paracadutismo ascensionale;
 - k) è fatto divieto, a qualsiasi unità da diporto di seguire altre unità intente nelle attività in parola, in scia o a distanza inferiore a quella di sicurezza, ovvero attraversarne la scia in velocità ed a distanza tale da poter investire la persona trainata in caso di caduta di quest'ultima, nonché navigare a distanza inferiore a quella di sicurezza dalle imbarcazioni stesse;
 - l) le persone che svolgono tale attività, sia a fini di lucro che non, saranno ritenute responsabili dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tali attività;
 - m) durante la stagione balneare, per la partenza e l'arrivo in costa, devono essere utilizzati appositi corridoi di lancio opportunamente predisposti dai titolari di concessioni demaniali marittime secondo le modalità stabilite nella vigente Ordinanza di sicurezza balneare;
 - n) il decollo ed il recupero della persona trainata dovranno avvenire soltanto nelle acque libere da bagnanti e da altre unità e, comunque, oltre i 500 metri dalle spiagge;
 - o) il paracadute non deve superare la quota di 120 piedi (feet) pari a 36,6 metri;
 - p) è vietato il sorvolo di qualsiasi tipo di unità ed assembramenti di persone nonché il lancio di oggetti o di liquidi in volo;
 - q) quando due o più paracadutisti ascensionali sono in fase di avvicinamento ad una medesima area per effettuarvi l'atterraggio, il paracadutista a quota superiore deve dare la precedenza a quello a quota inferiore.
4. Le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio dell'attività (età minima paracadutisti, velocità massima del mezzo trainante, ecc.), saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XIV - DISCIPLINA DEL JET-LEVEL FLYER, FLYBOARD E MEZZI SIMILARI

Articolo 40 - Jet-Lev Flyer, Flyboard e dispositivi assimilabili

1. Per *Jet-Lev Flyer* si intende un dispositivo costituito dall'unione di un mezzo galleggiante munito di motore a combustione interna simile ad una moto d'acqua e da un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto allacciato alle spalle

dell'utilizzatore/conducente, collegato al propulsore tramite un tubo, attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione espulsa dagli ugelli idrogetto che danno al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità

2. Per *Flyboard* si intende un apparato jet costituito da due ugelli idrogetto installati su speciali stivali indossati dall'utilizzatore/conducente e collegati ad una moto d'acqua tramite un tubo attraverso il quale viene inviata acqua di mare ad alta pressione espulsa dagli ugelli idrogetto che danno al conduttore sostentamento idro-dinamico, direzione e velocità.
3. L'utilizzo dei *Jet-Lev Flyers* e dei *Flyboards* è vincolato al rispetto delle seguenti condizioni:
 - a) l'utilizzo dei dispositivi è consentito esclusivamente in ore diurne e in presenza di condizioni meteo marine favorevoli ed assicurate;
 - b) l'utilizzatore deve aver compiuto i 18 anni di età e deve essere in possesso della patente nautica, fatto salvo, per il Flyboard, il caso in cui a bordo della moto d'acqua vi sia un accompagnatore in possesso del titolo. In tal caso non è necessario che l'utilizzatore sia munito di patente nautica;
 - c) l'attività deve essere svolta in un'area opportunamente individuata, ben segnalata e con profondità adeguata ad un uso in sicurezza dell'apparecchiatura, al di fuori delle aree riservate alla balneazione (come individuate dall'Ordinanza di sicurezza balneare) e senza arrecare nocimento agli astanti;
 - d) il limite massimo di utilizzo in altezza è di 10 metri dalla superficie acqua;
 - e) è vietato l'utilizzo di queste apparecchiature ad una distanza superiore ad un miglio dalla costa o un miglio dall'unità madre, nel caso in cui sia asservito ad un'unità da diporto;
 - f) l'utilizzatore dovrà obbligatoriamente indossare un idoneo ausilio al galleggiamento, compatibile con le caratteristiche dell'apparecchiatura;
 - g) l'utilizzatore dovrà, inoltre, osservare tutte le disposizioni previste nel libretto istruzioni predisposto dal soggetto che commercializza l'apparecchiatura, con particolare riferimento ai dispositivi individuali di protezione.
 - h) presentazione di una C.I.A. all'Autorità Marittima del luogo ove verrà svolta l'attività, qualora la stessa sia eseguita in conto terzi.
 - i) presenza di un servizio di salvataggio ad uso esclusivo.
4. Inoltre, le persone che svolgono tale attività, sia per conto proprio che conto terzi, oltre a stabilire discrezionalmente i limiti di esercizio non contemplati nel precedente comma, saranno ritenute responsabili della sicurezza delle persone, dell'efficienza e della sicurezza dei mezzi utilizzati e risponderanno per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio della medesima attività. L'Autorità Marittima, pertanto, è da ritenersi manlevata da ogni responsabilità per eventuali danni a persone o cose derivanti dall'esercizio di tale attività.

CAPO XV - DISCIPLINA DELL'ATTIVITÀ SUBACQUEA TURISTICO-SPORTIVA E SCUOLA PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI SUBACQUEI

Articolo 41 - Esercizio di attività subacquee guidate e scuola per il conseguimento di brevetti subacquei sportivi

1. L'esercizio delle attività subacquee, da parte di privati, a scopo turistico/sportivo non è soggetto ad alcuna autorizzazione, fermo restando l'osservanza delle norme

di cui al successivo articolo 43 e ss. e fatto salvo il caso in cui tali attività abbiano luogo in zone di mare rientranti nella perimetrazione di aree marine protette; in tale ultima ipotesi sarà necessario dotarsi della prescritta autorizzazione del competente ente gestore.

2. L'effettuazione a fini turistico/sportivi di attività subacquee organizzate e per il conseguimento di brevetti, è consentito esclusivamente a Società di persone e/o capitali nella formulazione del Codice Civile, Circoli sportivi affiliati a federazioni sportive nazionali, Associazioni legalmente riconosciute e Imprese che prevedono espressamente tale attività nella loro ragione sociale ovvero nel loro statuto ed è subordinata all'osservanza delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.

Articolo 42 - Prescrizioni per l'accompagnatore/istruttore

1. Prima della partenza l'accompagnatore del diving deve annotare su un apposito registro l'elenco dei partecipanti all'immersione, con l'indicazione dei brevetti posseduti, nonché i nominativi degli eventuali accompagnatori subacquei.
2. Il responsabile dell'attività, con almeno 12 ore di anticipo rispetto all'inizio dell'immersione, dovrà far pervenire una comunicazione all'Ufficio Circondariale marittimo di Pantelleria (come da allegato 5) riportante:
 - a) data, ora e luogo dell'immersione;
 - b) numero dei partecipanti;
 - c) nominativo dell'istruttore/guida responsabile;
 - d) eventuale unità navale utilizzata e relative caratteristiche;
 - e) recapiti di soggetti capaci di riferire in ogni momento sull'attività in corso;
 - f) modalità operative.
3. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea oltre ad essere munito di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni, generalmente riconosciute, deve ottemperare alle prescrizioni di cui al D.A. nr. 46 del 10 agosto 2011 emanato dell'Assessorato Turismo, Sport e Spettacolo della Regione Siciliana. Non può guidare nell'immersione un numero di subacquei superiore a quello prescritto dalle norme e dalle procedure didattiche adottate e deve rispettare i limiti di profondità stabiliti dal brevetto posseduto dagli stessi ed in caso di brevetti di diverso grado dovrà rispettare il limite di profondità previsto dal grado inferiore.
4. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea non potrà guidare in attività comunque più di 6 (sei) praticanti immersioni in condizioni meteo marine ottimali. In caso di condizioni di scarsa visibilità sarà a discrezione dell'istruttore subacqueo/guida subacquea stabilire il numero massimo dei praticanti al fine di condurre sempre e comunque l'attività in piena sicurezza.
5. Durante le prove di immersione per il conseguimento dei brevetti gli istruttori e gli assistenti presenti in acqua devono essere in numero tale da poter garantire un rapporto istruttore/allievo entro il limite prescritto dalle norme e procedure didattiche adottate.
6. Le immersioni guidate e le prove pratiche d'immersione per il conseguimento di brevetti dovranno essere effettuate in condizioni meteomarine favorevoli ed in una zona di mare che non contrastino con le disposizioni in vigore contenute nell'ordinanza balneare emanata dal Capo del Circondario Marittimo di Pantelleria e altre ordinanze che regolano la navigazione di superficie.

7. L'accompagnatore/istruttore dovrà, altresì, essere appositamente assicurato per danni contro terzi ed edotto in relazione alla normativa di sicurezza vigente ed applicabile all'attività in parola.

Articolo 43 - Attività subacquea con supporto di unità navali - requisiti - dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Le unità di appoggio alle attività subacquee devono essere equipaggiate:
 - **se adibite al traffico**, con personale munito dei prescritti titoli professionali marittimi e le dotazioni di sicurezza previste dalle norme di cui al D.P.R. 08 novembre 1991, nr.435, per la tipologia delle unità navali e per la navigazione effettuata;
 - **se unità destinate a servizio speciali per uso in conto proprio**, con unità iscritte nei RR.NN.MM. & GG., ai sensi dell'articolo 25 Legge nr.472 del 7 dicembre 1999, con personale in possesso delle abilitazioni prescritte per la nautica diporto e/o dei titoli professionali marittimi previsti dal C.N. e dotazioni previste dal D.P.R. 8 novembre 1991, nr.435;
 - **se adibite al diporto**, con personale munito delle abilitazioni prescritte per la nautica da diporto e le dotazioni di sicurezza previste dal Decreto Ministeriale 29 luglio 2008 nr.146. In tal caso, il numero delle persone trasportabili è ridotto in ragione di una persona ogni 75 kg di attrezzatura sportiva subacquea imbarcata. Le navi od imbarcazioni da diporto devono, inoltre, attenersi a quanto previsto all'articolo 2 del Decreto Legislativo. nr.171/2005.
2. Le dotazioni e gli accorgimenti di sicurezza previsti dalle suddette norme devono essere integrate almeno con le seguenti:
 - a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri ovvero con bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - b) tabella riportante i numeri telefonici e/o frequenze di ascolto dei principali centri di soccorso (Autorità marittime, Ospedali, Centri iperbarici, ecc.)
 - c) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso (fornito di batterie di riserva o di attacco per la ricarica continua alla batteria di bordo);
 - d) megafono e/o dispositivo sonoro che consenta di richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito;
 - e) cassetta di pronto soccorso;
 - f) almeno una bombola di riserva munita di doppio erogatore o dispositivi per l'erogazione dell'aria posizionati, per tutta la durata dell'immersione, a bordo dell'imbarcazione o ad una profondità da 3 a 5 metri, a discrezione del responsabile dell'unità navale, per meglio garantire le condizioni di sicurezza;
 - g) l'ancoraggio dell'unità dovrà essere realizzato in maniera tale da poter essere "filato per occhio" in emergenza; in tale circostanza il punto d'ormeggio dovrà essere segnalato in superficie con un galleggiante (grippiale);
 - h) durante l'immersione sul mezzo nautico d'appoggio, sia di giorno che di notte oltre ad essere innalzato il previsto segnale (bandiera rossa con striscia diagonale bianca) dovrà essere sempre presente a bordo una persona in grado di manovrare e effettuare eventuali comunicazioni di emergenza nonché un esperto di R.C.P. e medicina iperbarica.

3. I segnalamenti marittimi previste dalle norme in vigore, per la tipologia dell'unità impiegata e per la navigazione effettuata devono, essere integrati dal seguente:
 - a) nelle immersioni diurne, un pallone rosso sovrastante bandiera di colore rosso con diagonale bianca visibile a non meno di 300 metri;
 - b) nelle immersioni notturne il subacqueo deve comunque segnalarsi in superficie ed in immersione con un segnale costituito da una luce lampeggiante gialla visibile a giro d'orizzonte a non meno di 300 metri di distanza e dovrà, altresì, dotarsi di una torcia luminosa.
 - c) Tutti gli operatori devono, comunque, operare entro i 50 metri dalla verticale dal segnale sopra detto.

Articolo 44 - Attività subacquea senza supporto di unità navali: dotazioni di sicurezza - segnalamenti

1. Durante le immersioni dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni di sicurezza:
 - a) apparecchiatura per la somministrazione di ossigeno terapeutico in erogazione continua con bombola da almeno sette litri, ovvero una bombola di almeno tre litri se munita di erogatore a domanda ovvero con sistemi analoghi omologati;
 - b) mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso.
2. Nelle immersioni, il responsabile ha l'obbligo di provvedere al segnalamento con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
3. I subacquei partecipanti all'immersione devono operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale dal galleggiante con il summenzionato segnale.
4. In prossimità dei predetti segnali, è fatto obbligo alle unità in transito, di moderare la velocità e mantenersi ad una distanza di almeno 100 metri.
5. È vietata la navigazione, la sosta e l'ancoraggio a distanza inferiore a 100 metri dai segnali indicanti attività subacquee.

Articolo 45 - Attività subacquea svolta da privati: segnalamenti - prescrizioni

1. Nelle immersioni diurne il subacqueo ha l'obbligo di segnalarsi con un pallone galleggiante recante una bandiera rossa con striscia diagonale bianca, visibile a una distanza non inferiore a 300 metri.
2. Se il subacqueo in immersione è accompagnato da mezzo nautico d'appoggio, la bandiera rossa con striscia diagonale bianca deve essere issata sul mezzo nautico.
3. Il subacqueo deve operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico d'appoggio o del pallone galleggiante portante la bandiera di segnalazione.
4. Se vi sono più subacquei, è sufficiente un solo segnale qualora operino tutti entro un raggio di 50 metri.

5. Se ci si avvale di una barca d'appoggio, la stessa dovrà tenere i dovuti segnalamenti accesi ed essere munita di idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di necessità.
6. A bordo dovrà sempre esservi una persona in grado di fornire assistenza.

CAPO XVI – DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ DI SNORKELING

Articolo 46 - Campo di applicazione

1. Il presente Capo disciplina, ai fini della sicurezza della navigazione marittima e salvaguardia della vita umana in mare, lo svolgimento dell'attività di snorkeling individuale e guidato (c.d. seawatching), nelle acque del Circondario Marittimo di Pantelleria nella definizione generale di attività subacquea a scopo turistico-ricreativo, come definita dall'articolo 1 comma 6 lettera "r" del presente Regolamento.
2. Per quanto non riportato nel presente Capo si applicano le norme emanate dagli Organismi internazionali, europei e nazionali (ISO, CEN, UNI) finalizzate a garantire la qualità del servizio e incrementare la sicurezza nelle attività subacquee ricreative che si sostanziano in documenti che precisano "come far bene le cose", in linea con le basilari norme di prudenza.
3. Per quanto non espressamente previsto si fa inoltre rinvio alle disposizioni dell'Ordinanza di sicurezza balneare nel suo stato di vigenza.

Articolo 47 - Zone vietate

1. L'esercizio dell'attività di snorkeling, individuale e guidato (c.d. seawatching) non è consentito:
 - a) nelle zone di transito delle navi e sulle rotte di entrata e/o uscita dai porti;
 - b) all'interno dei porti (commerciali e turistici) e ad una distanza inferiore a metri 500 dalle relative dighe foranee;
 - c) entro 100 mt da insediamenti industriali, quali opere di presa e scarico acqua;
 - d) ad una distanza inferiore a metri 200 dalle navi mercantili ed a metri 300 dalle navi militari ancorate alla fonda;
 - e) ad una distanza inferiore a metri 200 da qualunque tipo di impianto fisso da pesca, acquacoltura qualora presenti;
 - f) ad una distanza inferiore a metri 500 da strutture (comunemente denominate "pontili") direttamente collegate a depositi e stabilimenti costieri di sostanze infiammabili e/o esplosive, di cui all'articolo 41 del regolamento di esecuzione al Codice della Navigazione, qualora presenti, fatti salvi eventuali più restrittivi limiti previsti da specifiche ordinanze emanate dall'Autorità Marittima;
 - g) ad una distanza inferiore a metri 200 da strutture ed impianti di pompaggio acqua di mare, asserviti ad impianti di dissalazione o raffreddamento;
 - h) all'interno dei corridoi di atterraggio, regolarmente autorizzati e opportunamente segnalati;
 - i) nei tratti di mare antistanti scogliere o coste a picco soggette a specifiche ordinanze sindacali di interdizione per motivi di pubblica incolumità;
 - j) all'interno degli specchi acquei assentiti in concessione per strutture asservite alla nautica da diporto o alla pesca marittima o per campi boe opportunamente segnalati;

- k) nelle zone di mare indicate da apposite Ordinanze di interdizione emanate dall' Autorità Marittima;
 - l) nelle zone di mare permanentemente o temporaneamente sottoposte a divieto di balneazione con apposite Ordinanze dell' Autorità Comunale;
2. Le previsioni della lettera k) non si applicano nel caso in cui l'unità da diporto utilizzata dai praticanti lo snorkeling sia ormeggiata alle boe di stazionamento riservate alla sola sosta temporanea qualora installate.
 3. Durante la fase di raggiungimento dei punti di ormeggio indicati in precedenza, i conduttori delle unità da diporto dovranno comunque mantenere un comportamento estremamente prudente evitando, di utilizzare mezzi di propulsione meccanica e posizionando, se possibile, una persona di vedetta a prua dell'unità

Articolo 48 - Norme generali di comportamento

1. In generale, oltre a quanto specificamente regolamentato a seguire nel presente provvedimento, chiunque intenda effettuare attività di snorkeling, è tenuto a:
 - informarsi preventivamente sulle caratteristiche ambientali del sito di osservazione;
 - non danneggiare o prelevare reperti archeologici e geologici o organismi marini;
 - non ancorare su fondali che ospitano praterie di posidonia oceanica o altre fanerogame marine né sul coralligeno;
 - non abbandonare sott'acqua o in superficie alcun tipo di materiale e/o rifiuti;
 - in caso di rinvenimento di presunti ordigni esplosivi, non toccare l'oggetto mantenendosi a debita distanza dallo stesso; del rinvenimento dovrà essere immediatamente informata la Sala Operativa dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria;
 - segnalare all'Autorità Marittima eventuali irregolarità e la presenza di rifiuti o materiali pericolosi.

Articolo 49 - Obbligo di segnalamento

1. I praticanti lo snorkeling, qualunque sia la finalità dell'attività (individuale e/o guidata), hanno l'obbligo di segnalarsi quando si trovino al di fuori delle acque riservate alla balneazione come definite dall'Ordinanza di sicurezza della balneazione nel suo stato di vigenza.
2. La posizione in acqua deve essere segnalata:
 - durante le ore diurne con apposito pallone di segnalazione (bandiera rossa con banda trasversale bianca, munito di idonea sagola). In caso di attività effettuata mediante l'ausilio di un mezzo nautico di appoggio, la suddetta bandiera deve essere issata sul mezzo nautico e i praticanti lo snorkeling dovranno operare entro un raggio di 50 metri dalla verticale del mezzo nautico.
 - qualora il praticante lo snorkeling operi al di fuori di tale distanza dovrà disporre di un proprio autonomo segnalamento.
 - qualora l'attività venga esercitata in condizioni di scarsa visibilità o durante le ore notturne, dovrà essere posizionata, sul galleggiante o sull'unità utilizzata, una luce lampeggiante gialla, visibile a giro di orizzonte, ad una distanza non

inferiore a mt 300. Ogni praticante dovrà essere inoltre munito di una pila personale.

Articolo 50 - Norme di comportamento per i praticanti l'attività di snorkeling

1. L'attività di snorkeling è libera. La stessa può essere praticata all'interno delle acque riservate alla balneazione come definite da specifica ordinanza di sicurezza balneare vigente emanata da questa Autorità Marittima, fuori dalle stesse e mediante l'utilizzo o meno di unità da diporto.
2. Qualora i praticanti lo snorkeling siano accompagnati da un mezzo nautico e l'attività di snorkeling avvenga totalmente o in parte all'interno del limite delle acque riservate alla balneazione, come definite dall'Ordinanza di Sicurezza Balneare nel suo stato di vigenza, l'unità dovrà essere ancorato/ormeggiato fuori dette zone.

Articolo 51 - Dotazioni di sicurezza del mezzo nautico utilizzato per effettuare l'attività di snorkeling

1. Qualora per raggiungere il sito di osservazione venga utilizzato un mezzo nautico è necessario che:
 - lo stesso sia equipaggiato in relazione alla navigazione da effettuarsi e tenuto conto del numero di persone trasportate;
 - a bordo sia sempre presente un idoneo mezzo di comunicazione da utilizzare in caso di emergenza;
 - il numero massimo di persone trasportabili sia quello risultante dai prescritti documenti di bordo;
 - vengano esposti a bordo dell'unità i segnalamenti diurni e notturni prescritti dalla "Convenzione Internazionale per Prevenire gli Abbordi in Mare";

Articolo 52 - Attività di snorkeling guidato condotta dai centri di immersione (c.d. seawatching) - Norme per i centri di immersione

1. Nelle acque del circondario marittimo di Pantelleria, le attività consistenti nel fornire servizi di snorkeling guidato (c.d. seawatching) sono subordinate all'osservanza, da parte dei fornitori del servizio, degli adempimenti e delle prescrizioni di cui ai successivi articoli.
2. Il mero noleggio e/o locazione di unità da diporto per la successiva attività di snorkeling, non associato alla fornitura dei servizi di cui ai successivi commi, è escluso dal campo di applicazione del presente articolo e seguenti rimanendo disciplinato dalle regole e dalle responsabilità generali in materia di esercizio di attività commerciali con le discendenti responsabilità contrattuali ed extracontrattuali. Rimangono invece salve le prescrizioni contenute nel presente Capo.
3. L'attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching) può essere effettuato esclusivamente alla presenza di un istruttore subacqueo e/o di una guida subacquea muniti di idoneo brevetto rilasciato da una delle Federazioni/Associazioni, nazionali o internazionali, generalmente riconosciute, e devono operare entro i limiti imposti dal proprio brevetto, assumendo tutte le responsabilità civili e penali connesse con l'attività svolta.

4. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea non potrà guidare in attività più di 6 (sei) praticanti lo snorkeling in condizioni meteo marine ottimali. In caso di condizioni di scarsa visibilità sarà a discrezione dell'istruttore subacqueo/guida subacquea stabilire il numero massimo dei praticanti al fine di condurre sempre e comunque l'attività in piena sicurezza.
5. Ogni istruttore subacqueo/guida subacquea, qualora supervisioni il gruppo da terra o dal mezzo nautico di appoggio, dovrà monitorare i partecipanti tutto il tempo dell'attività e dovrà essere in grado di intervenire rapidamente in caso di emergenza. Nel caso in cui segua i praticanti in acqua, dovrà essere facilmente riconoscibile dagli stessi e dovrà rimanere vicino al gruppo al fine di intervenire rapidamente in caso di emergenza.
6. L'attività dovrà essere svolta esclusivamente in condizioni meteomarine assicurate favorevoli ed in zone di mare che non contrastino con le previsioni del presente Regolamento.
7. Le attività dovranno comunque avvenire in luoghi ridossati e preferibilmente poco frequentati da mezzi nautici.
8. In caso di complementarietà tra attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching) e di immersioni subacquee, il gruppo dovrà essere considerato come formato da due sottogruppi e pertanto questi ultimi soggiaceranno alle rispettive discipline.

Articolo 53 - Dotazioni individuali e comunicazioni ai partecipanti

1. Ogni esercente dovrà mettere a disposizione dei praticanti l'attività di snorkeling la seguente attrezzatura:
 - Maschera;
 - Aeratore (snorkel);
 - Pinne;
 - Muta;
 - Ausilio al galleggiamento;
2. Le predette attrezzature dovranno essere a norma, in ottime condizioni e revisionate regolarmente.
3. Prima di ogni attività l'istruttore deve illustrare ai partecipanti le regole, le modalità, le tecniche ed ogni altra nozione necessaria per svolgere in sicurezza l'attività didattica programmata, mostrando, all'occorrenza, anche delle foto del sito subacqueo da osservare.
4. In particolare l'istruttore subacqueo e/o la guida subacquea, in precedenza all'attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching), che dovrà essere dallo stesso supervisionata, dovrà svolgere un briefing propedeutico trattando i seguenti argomenti:
 - Localizzazione e caratteristiche fisiche del sito;
 - Itinerario che si seguirà in acqua;
 - Condizioni specifiche di corrente e battente d'onda;
 - Pericoli generici dell'attività e quelli particolari del sito di osservazione;
 - Organismi viventi che possono incontrarsi e/o osservarsi;
 - I metodi e le tecniche più opportune per svolgere l'attività;
 - Particolari comportamenti da tenere in base alle vigenti norme;

- Ogni altra informazione che il fornitore del servizio, l'istruttore o la guida ritiene utile e necessaria per lo svolgimento in sicurezza dell'immersione.

Articolo 54 - Obbligo di comunicazione all'Autorità Marittima

1. Il fornitore del servizio, prima dell'effettuazione dell'attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching), dovrà far pervenire all'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria la medesima comunicazione prevista dall'articolo 42 comma 2 del presente Regolamento.

Articolo 55 - Unità da diporto utilizzata dai centri di immersione in appoggio all'attività di snorkeling guidato

1. I praticanti attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching) dovranno essere sempre accompagnati da almeno un mezzo nautico di appoggio fuori dalle acque riservate alla balneazione.
2. L'attività dovrà svolgersi entro un raggio di 50 metri calcolato dalla verticale del punto di ormeggio dell'unità che dovrà esporre i prescritti segnalamenti di cui al precedente articolo 49.
3. Le unità da diporto utilizzate come mezzi nautici di appoggio per l'attività di snorkeling guidato, oltre ai mezzi di salvataggio individuali e collettivi e alle dotazioni di sicurezza indicate nell'allegato V del D.M. 29 luglio 2008 nr.146, le cui norme devono intendersi integralmente richiamate, devono avere a bordo le dotazioni supplementari previste dall'articolo 90 del predetto Decreto Ministeriale.
4. Le predette unità devono inoltre avere a bordo:
 - un ulteriore mezzo di comunicazione idoneo che consenta di contattare i centri di soccorso della zona (fornito di batterie di riserva o di cavetto per la ricarica a mezzo di batteria di bordo);
 - tabella riportante i numeri telefonici e le frequenze di ascolto radio dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche, Centri iperbarici);
 - megafono e/o dispositivo sonoro atto a richiamare l'attenzione di eventuali unità in transito.
5. A bordo del mezzo nautico, qualora l'istruttore subacqueo o la guida subacquea segua i praticanti in acqua, dovrà essere presente almeno una persona in grado di fornire assistenza, in possesso di adeguata abilitazione al comando/condotta dell'unità nonché esperta nel nuoto ed abilitata al primo soccorso e all'uso delle attrezzature in dotazione.
6. Le organizzazioni didattiche e i centri di immersione aventi stabile organizzazione nel territorio comunitario, che intendano fornire nell'ambito di questo Circondario Marittimo servizi di snorkeling guidato (c.d. seawatching) a scopo turistico o sportivo, utilizzando come unità di appoggio natanti da diporto stazionanti in questo Circondario Marittimo, devono uniformarsi alle disposizioni di cui al Capo III del presente Regolamento concernenti l'utilizzo commerciale di natanti da diporto.
7. L'utilizzazione delle imbarcazioni/navi da diporto per attività per appoggio alle immersioni subacquee/snorkeling guidato (c.d. seawatching) è annotata, con le modalità previste dal D.Lgs. n. 171/2005, nei relativi registri di iscrizione. In essi

vanno inoltre indicate le attività svolte, i proprietari o armatori delle unità (imprese individuali o società) esercenti le suddette attività commerciali e gli estremi della loro iscrizione nel registro delle imprese della competente Camera di Commercio. Gli estremi dell'annotazione sono riportati sulla licenza di navigazione. Chiunque intenda esercitare l'attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching) mediante l'utilizzo di imbarcazione/navi da diporto, dovrà inoltre essere in possesso di tutte le autorizzazioni, nulla osta, licenze, previsti dalle norme vigenti.

8. L'unità dovrà in ogni caso essere munita di ogni altra autorizzazione, se prescritta dalle vigenti normative per operare in particolari zone a fruizione limitata.

Articolo 56 - Attività di snorkeling guidata effettuata da terra senza l'ausilio del mezzo nautico

1. Durante l'attività di snorkeling guidato (c.d. seawatching), presso il luogo di partenza da terra, che dovrà essere sempre presidiato e dal quale i praticanti non potranno allontanarsi più di 100 (cento) metri, dovranno essere sempre disponibili le seguenti dotazioni minime di sicurezza:
 - Una bombola da almeno 10 litri ogni cinque praticanti lo snorkeling, contenente gas respirabile e dotata di due erogatori;
 - Una cassetta di pronto soccorso (conforme alla tabella A allegata al Decreto del Ministero della Sanità 25 Maggio, n. 279 e una maschera di insufflazione;
 - Un mezzo di comunicazione che consenta di contattare i centri di soccorso della zona;
 - Tabella riportante i numeri telefonici dei principali centri di soccorso locali (Autorità Marittime, Ospedali, Guardie Mediche e Centri iperbarici).

Articolo 57 - Svolgimento improprio dell'attività di snorkeling guidato

1. Si ha utilizzo dell'unità da diporto quale appoggio alle attività subacquee di snorkeling guidato (c.d. seawatching) in caso di:
 - Presenza a bordo dell'attrezzatura destinata all'attività di snorkeling (maschera, aeratore, pinne, mute, etc);
 - Presenza a bordo delle dotazioni indicate negli articoli 90 e 91 del D.M. nr.146/2008;
 - Presenza a bordo delle dotazioni ulteriori previste dal presente Regolamento;
 - Attività esercitata entro i limiti delle zone di mare preventivamente comunicate all'Autorità Marittima.
2. La mancanza anche di una sola delle condizioni sopra esposte (se non per cause accertate di forza maggiore) nonché la presenza a bordo di passeggeri non esercitanti attività subacquea, può determinare la presunzione di utilizzo dell'unità impiegata, in attività commerciale di noleggio e/o trasporto passeggeri.
3. A bordo dell'unità navale non dovranno essere forniti servizi aggiuntivi diversi dal supporto tecnico ai praticanti lo snorkeling guidato (c.d. seawatching).

CAPO XVII - DISCIPLINA DELLE UNITÀ CLASSIFICATE COME PASSENGER SHIP

Articolo 58 - Obblighi

1. Ai fini della loro individuazione, le unità navali classificate come "passenger ship", ma che di fatto svolgono attività diportistica, sia nella fattispecie del cd. "diporto puro" sia nella configurazione di unità da diporto commerciale (yacht in commercial use), devono presentare all'Autorità Marittima del primo porto di arrivo sul territorio italiano una dichiarazione del Comandante e del proprietario/armatore nella quale venga espressamente dichiarato, sotto la propria responsabilità civile e penale, che l'unità, per quanto classificata come passenger ship, effettua:
 - una navigazione di mero diporto, con passeggeri non imbarcati a titolo oneroso;ovvero,
 - una navigazione diportistica commerciale (previa presenza ed esibizione del contratto di noleggio).
2. Tale dichiarazione, munita dal visto dell'Autorità Marittima, deve essere custodita a bordo in originale.
3. Nell'ipotesi che venga stipulato un successivo contratto di noleggio e l'unità si trovi in acque nazionali, la dichiarazione dovrà essere nuovamente presentata, con allegato il nuovo contratto di noleggio, all'Autorità Marittima del primo porto di approdo.

CAPO XVIII - DISPOSIZIONI FINALI, ABROGAZIONI E SANZIONI

Articolo 59 - Disposizioni finali e sanzioni

1. La presente Ordinanza entrerà in vigore dalla data di sottoscrizione, abrogando le Ordinanze di questo Comando nr.7/2004 del 30 aprile 2004 e nr.2/2019 del 21 febbraio 2019 nonché quanto in contrasto, in tutto o in parte, con il presente atto.
2. Coloro i quali abbiano già presentato comunicazione di inizio/prosieguo attività in aderenza al contenuto della sopra richiamata ordinanza nr.2/2019 del 21 febbraio 2019, dovranno prendere contatto con questa Autorità Marittima, al fine di verificare l'eventuale necessita di integrare la documentazione prodotta, prima dell'entrata in vigore del presente provvedimento.
3. È fatto obbligo a chiunque di osservare e far rispettare la presente ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'Ufficio e l'inclusione alla pagina "ordinanze" del sito istituzionale <http://www.guardiacostiera.gov.it/pantelleria/Pages/ordinanze.aspx>, raggiungibile anche da smartphone scansionando il seguente QR-Code:



4. I contravventori alla presente ordinanza saranno puniti a norma di Legge.

Elenco degli allegati

- Allegato 1 Comunicazione inizio attività (C.I.A.);
- Allegato 2 Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto MIMS 1° settembre 2021;
- Allegato 3 Targhetta identificativa per natanti adibiti a locazione/noleggio/appoggio immersioni subacquee;
- Allegato 4 Registro utilizzo unità appoggio sub di natanti da diporto;
- Allegato 5 Comunicazione immersioni subacquee immersioni, subacquee per il conseguimento di brevetti e snorkeling guidato.

COMUNICAZIONE DI INIZIO ATTIVITÀ

All'Ufficio Circondariale Marittimo di Pantelleria

Il sottoscritto _____ nato a _____,
il ____/____/_____, residente a _____
in _____, C.F. _____, legale rappresentante
di Società/Ditta individuale di locazione/noleggior Centro di immersione e addestramento subacqueo,
 Circolo/Associazione/Onlus di escursionismo subacqueo, con sede a _____,
Prov. _____, in _____ n. _____ tel. _____/_____,
iscritta al n. _____ del Registro delle imprese presso la C.C.I.A.A. di _____,
P.IVA _____

DICHIARA

ai sensi D.P.R. n.445/2000 (autocertificazione),

che i seguenti natanti da diporto/moto d'acqua sono utilizzati per locazione noleggior appoggio alle
immersioni subacquee, secondo le modalità previste dal decreto ____/____/____, n.____ con base di imbarco
nel Comune di _____, in località _____;

**che sono coperti da assicurazione obbligatoria estesa a tutte le persone imbarcabili, compreso il
conducente, con i massimali previsti per la responsabilità civile dalla vigente normativa;**

**che, nel caso di noleggi o di appoggio alle immersioni subacquee, verranno condotti da persona
maggiorrenne in possesso di patente nautica di categoria A o superiore.**

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore
_____, potenza max motore ____/____ CV/Kw, max persone trasportabili _____,
scadenza assicurazione _____.

N° ¹ _____, tipo ² _____ lunghezza (m) _____, larghezza (m) _____, colore _____, potenza max motore _____/ _____ CV/Kw, max persone trasportabili _____, scadenza assicurazione _____.

1. Numero identificativo progressivo dei natanti della società/ditta, centro di immersione e addestramento subacqueo, circolo/associazione onlus escursionismo subacqueo.
2. Unità pneumatica, lancia/gozzo, cabinato/semicabinato a motore, open a motore, unità a vela.

Luogo e data _____

Firma _____

NOTA: Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 recante la disciplina europea per la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, e nel rispetto del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, così come novellato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, il sottoscritto è informato che i dati personali forniti verranno trattati esclusivamente per le finalità connesse al procedimento richiesto e nel rispetto degli obblighi di riservatezza previsti dalla normativa sopra richiamata.

Elenco documenti da allegare

Locazione

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia delle polizze assicurative

Noleggio

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia del certificato di idoneità al noleggio
- copia delle polizze assicurative
- licenza di esercizio apparato RTF apparato installato a bordo/portatile

Appoggio praticanti immersioni subacquee

- documento di identità del dichiarante
- certificato di iscrizione alla camera di commercio
- copia della dichiarazione di potenza del motore, ovvero del certificato d'uso del motore
- copia del certificato di omologazione o della dichiarazione di conformità CE
- copia delle polizze assicurative
- licenza di esercizio apparato RTF apparato installato a bordo/portatile
- certificato di sicurezza previsto dall'articolo 50 del D.M. 29 luglio 2008 n.146

Istruzioni per la locazione di natanti ai sensi dell'articolo 4 comma 4 del Decreto 1° settembre 2021, da consegnare obbligatoriamente all'utilizzatore in tutti i casi in cui non è richiesta la patente nautica.

Le istruzioni per la locazione di natanti da diporto devono contenere:

- a) **CONDUTTORE:** indicazione che è responsabile della navigazione dell'unità, dell'utilizzo delle sue attrezzature, della sicurezza degli occupanti e dei terzi e che non può sublocare l'unità o utilizzarla per lo sci nautico o per il traino di altre unità.
- b) **PRIMA DI LASCIARE L'ORMEGGIO,** l'utilizzatore deve:
 - documentarsi su specifiche ordinanze dell'Autorità competente che regolano la navigazione nell'area di interesse;
 - verificare la disposizione e il corretto uso delle dotazioni di sicurezza presenti a bordo;
 - controllare la presenza di carburante;
 - leggere il bollettino meteorologico del giorno;
 - informarsi sui limiti di navigazione in caso si intenda navigare in parchi e aree marine protette.
- c) **PRIMA DI ACCENDERE IL MOTORE,** l'utilizzatore deve:
 - verificare che tutte le persone siano a bordo;
 - verificare che non ci siano cime in acqua;
 - allacciare lo stacco di sicurezza del motore fuoribordo.
- d) **STACCO DI SICUREZZA,** con l'illustrazione del funzionamento del dispositivo per i motori fuoribordo.
- e) **PRINCIPI DI GOVERNO DELL'UNITÀ,** con l'illustrazione della distinzione tra effetto del motore/timone se con comando a barra e l'effetto del motore/timone con l'uso di timoneria.
- f) **LIMITI DI VELOCITA',** con l'indicazione dei limiti di 8 nodi entro 5.000 metri dalle coste, di 3 nodi nei porti, nelle rade e nelle baie dove sostano altre unità all'ancora.
- g) **INGRESSO E USCITA DAI PORTI,** con l'indicazione, corredata di immagini, delle precedenza e dell'obbligo di tenere la propria destra in entrata e in uscita, salvo diverse indicazioni da parte dell'Autorità marittima, e di dare precedenza alle unità in entrata e in uscita dal porto se si naviga attraversando la fascia di 500 metri dall'imboccatura.
- h) **AREE RISERVATE ALLA BALNEAZIONE,** con l'illustrazione della distanza dalla costa e della funzione dei "corridoi di lancio" per l'ingresso e l'uscita in sicurezza dalla zona riservata alla balneazione.
- i) **SUBACQUEO IN IMMERSIONE,** con l'illustrazione, corredata di immagini, del segnale sub e della distanza da tenere dallo stesso.
- l) **PRECEDENZE,** con l'illustrazione, corredata da immagini, dei diritti di rotta, in particolare:

- quando due unità che navigano a motore si vanno incontro con rotte direttamente opposte o quasi opposte;
 - quando due unità che navigano a motore navigano con rotte che s'incrociano;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento da lati diversi;
 - quando due unità che navigano a vela si avvicinano l'una all'altra e ciascuna di esse prende il vento dallo stesso lato;
 - di unità intente a pescare e unità adibite a pubblico servizio di linea.
- m) ANCORAGGIO, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come disporre l'unità rispetto alla direzione del vento e l'indicazione della lunghezza base della cima o catena pari a tre volte la profondità del fondale;
- n) NAVIGAZIONE CON ONDA, con l'illustrazione, corredata da immagini, di come affrontare il mare formato di prua, specificando all'utente:
- di non affrontare le creste dell'onda frontalmente, ma con la tre/quarti della prua (mascone);
 - di graduare l'acceleratore, arrivando con un buon abbrivio, ma in decelerazione, sulla cresta dell'onda e di riaccelerare appena la cresta è stata scavalcata.
- o) USO DEL VHF, con le indicazioni sull'uso dell'apparato che specifichino le modalità di trasmissione e i principali termini utilizzati per la comprensione la comunicazione ("passo", "ricevuto", "interrogativo"), la funzione del canale 16 e i periodi di silenzio obbligatori durante i primi 3 minuti di ogni mezzora, le modalità della chiamata di immediato pericolo "Mayday", le modalità della chiamata di sicurezza "Pan", i canali utilizzabili per la comunicazione barca-barca e quello riservato alla trasmissione del bollettino meteo, le responsabilità del conduttore per l'uso improprio dell'apparato.
- p) FANALI DEI PORTI, con l'illustrazione, corredata da immagini, della loro funzione di allineamento rispetto all'imboccatura del porto.
- q) PRINCIPALI FANALI DELLE UNITÀ, con l'illustrazione, tramite immagine, delle luci mostrate da un'imbarcazione a vela, da un'imbarcazione a motore e da una nave di lunghezza superiore a 50 metri, con vista da prua, da poppa e di una fiancata, nonché l'indicazione dei fanali mostrati da un'unità a vela che naviga a motore, del fanale giallo lampeggiante di un aliscafo, delle luci di fonda.

**TARGHETTA IDENTIFICATIVA PER NATANTI ADIBITI A
LOCAZIONE/NOLEGGIO/APPOGGIO IMMERSIONI SUBACQUEE**

<i>(denominazione identificativa)</i>	
001 L/N/SUB <i>(numero del natante e tipologia di attività svolta)</i>	
Persone trasportabili numero massimo <i>(compreso equipaggio)</i>	00
CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA	

14 (lung.) x 7 (alt.) cm



CIRCONDARIO MARITTIMO DI PANTELLERIA

(Ditta/Ragione sociale)

REGISTRO NATANTI DA DIPORTO IMPIEGATI PER APOGGIO PRATICANTI IMMERSIONI SUBACQUEE

articolo 8 Decreto MIMS 1° settembre 2021

Numero progressivo	Data	Identificativo natante	Conduttore	Istruttore	Soggetto abilitato al primo soccorso subacqueo	Piano immersione		Numero partecipanti immersione
						Ora immersione	Luogo/coordinate immersione	
_____	_____	_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ <input type="checkbox"/> Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____	_____	_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ <input type="checkbox"/> Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____
_____	_____	_____/SUB	Nome _____ Cognome _____ <input type="checkbox"/> Pat. nautica Cat. A ⁽¹⁾ <input type="checkbox"/> Titolo equipollente ⁽¹⁾ n. _____ rilasciato il _____ da _____ di _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	Nome _____ Cognome _____ nato a _____ il ____/____/____ Tel. _____	____:____	Località _____ _____ _____ Lat. _____ Long. _____	_____

⁽¹⁾ Barrare con "X" la casella appropriata.

COMUNICAZIONE

- IMMERSIONI SUBACQUEE**
- IMMERSIONI SUBACQUEE PER IL CONSEGUIMENTO DI BREVETTI**
- SNORKELING GUIDATO**

SOCIETÀ/CIRCOLOSPORTIVO/ASSOCIAZIONE/IMPRESA

DATA E ORA PREVISTA PER L' IMMERSIONE

LUOGO (specificare se con entrata in acqua da terra o con impiego di mezzo nautico)

NUMERO DEI PARTECIPANTI

NOMINATIVO ISTRUTTORE/I RESPONSABILE/I ED EVENTUALI ASSISTENTI

UNITÀ NAVALE UTILIZZATA

MODALITÀ OPERATIVE

DATA ___/___/20___ - ORE ___:___

FIRMA
